

RESOCONTO STENOGRAFICO

318ª SEDUTA

MARTEDI 11 DICEMBRE 1990

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

Congedi	11496
Commissioni legislative (Comunicazione di assenze e sostituzioni)	11496
Corte costituzionale (Comunicazione di conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della Regione)	11497
Decreti assessoriali concernenti variazioni di bi- lancio (Comunicazione)	11497
Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	11496
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni le- gislativa)	11496
«Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali e attuativi illegittimi» (702/A) (Se- guito della discussione):	
PRESIDENTE	11515, 11517
GORGONE, Assessore per il territorio e l'ambiente	11515
D'URSO (PCI)*	11516
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	11517
«Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alle leggi regionali 23 luglio 1977, n. 66 e 13 agosto 1979, n. 202», (829 - 824 - 378/A) (Discussione):	
PRESIDENTE	11517, 11520, 11522
GALIPO, (DC)* relatore	11518
GULINO (PCI)	11519
ALAIMO, Assessore per la sanità	11520
«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicem- bre 1978, n. 71, in materia urbanistica e proroga del vincoli in materia di parchi e riserve naturali», (849/A) (Discussione):	

Pag.	
PRESIDENTE	11523, 11524
GALIPO (DC) relatore	11523
SANTACROCE (PRI) Presidente della Commissione	11524
Governo regionale (Comunicazione relativa all'attività degli enti parco nel pe- riodo 1 settembre 1988 - 31 dicembre 1989)	11497
Interrogazioni (Annunzio)	11497
(Svolgimento):	
PRESIDENTE	11501
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione*	11502, 11511, 11513
PARISI (PCI)	11505
PIRO (Verdi Arcobaleno)*	11501, 11508
GALIPO (DC)	11510
PALILLO (PSI)	11511
CAPITUMMINO (DC)	11512
CUSIMANO (MSI-DN)	11515
Interpellanze (Annunzio)	11499
Sulla nomina delle commissioni di concorso da parte degli enti locali, a seguito della senten- za della Corte costituzionale n. 453 del 1990	
PRESIDENTE	11524
FIRRARELLO (DC)	11524

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,20

FERRANTE, segretario, dà lettura del pro-
cesso verbale della seduta precedente che, non
sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo gli onorevoli: Martino per la seduta odierna; Coco per la seduta odierna e per domani; Stornello, Virlinzi e Caragliano per le sedute dall'11 al 14 dicembre 1990; Consiglio per le sedute della corrente settimana.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

— «Norme in materia di azione amministrativa, di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (952), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario);

— «Norme per l'attività di organizzazione professionale di congressi ed incentivi per il turismo congressuale» (953), dall'onorevole Galipò;

— «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24 recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario);

— «Integrazioni della legge 8 novembre 1988, n. 33 recante le norme finanziarie per l'attuazione della legge di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia 9 maggio 1986, numero 22» (955), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario);

— «Interventi finanziari urgenti per l'anno 1991 in materia di trasporti e turismo» (956), dal Presidente della Regione (Nicolosi Rosario).

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati inviati alle competenti Commissioni i seguenti disegni di legge:

«Ambiente e territorio» (IV)

— «Sistemazione, ristrutturazione e ammodernamento del porto di Siracusa» (922), di iniziativa parlamentare;

«Cultura, formazione e lavoro» (V)

— «Norme per l'assunzione degli idonei del concorso di aiuto bibliotecario» (923), di iniziativa parlamentare;

— «Provvidenze per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico delle cattedrali dell'Isola» (926), di iniziativa parlamentare,

in data 10 dicembre 1990.

Comunicazione di assenze e sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'articolo 69, quarto comma, del Regolamento interno, le assenze e le sostituzioni nelle riunioni delle Commissioni parlamentari, tenutesi nei giorni 4 e 5 dicembre 1990:

«Affari istituzionali» (I)

— Assenze:

Riunione del 5 dicembre 1990 (pomeridiana): Mulè, Sardo Infirri

«Bilancio» (II)

— Assenze:

Riunione del 4 dicembre 1990: D'Urso Somma, Lo Giudice, Placenti;

Riunione del 5 dicembre 1990: D'Urso Somma, Di Stefano

«Attività produttive» (III)

— Assenze:

Riunione del 4 dicembre 1990: Ferrante, Consiglio;

Riunione del 5 dicembre 1990 (antimeridiana): Ferrante, Lo Curzio;

Riunione del 5 dicembre 1990 (pomeridiana): Ferrante, Lo Curzio

— Sostituzioni:

Riunione del 4 dicembre 1990: Palillo sostituito da Mazzaglia

«Cultura, formazione e lavoro» (V)

— Assenze:

Riunione del 4 dicembre 1990: Gentile, Grillo, Sardo Infirri;

Riunione del 5 dicembre 1990 (antimeridiana): Magro, Stornello;

Riunione del 5 dicembre 1990 (pomeridiana): Burtone, Grillo, Magro, Stornello, Sardo Infirri

— Sostituzioni:

Riunione del 5 dicembre 1990 (antimeridiana): Burgaretta Aparo sostituito da Errore

Commissione speciale per l'esame dei disegni di legge concernenti nuove norme in materia di controlli, di trasparenza amministrativa, di appalti e di pubblici concorsi

— Assenze:

Riunione del 4 dicembre 1990: Placenti;

Riunione del 5 dicembre 1990: Nicolosi Nicolò

— Sostituzioni:

Riunione del 5 dicembre 1990: Placenti sostituito da Mazzaglia.

Comunicazione di conflitto di attribuzione promosso dal Presidente della Regione dinanzi alla Corte costituzionale avverso un provvedimento dello Stato.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Regione, con nota numero 2747 del 7 dicembre 1990, ha reso noto che la Giunta regionale, nella seduta del 5 dicembre 1990, ha autorizzato il Presidente della Regione a proporre ricorso innanzi alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione avverso il decreto ministeriale 4 ottobre 1990, in materia di tariffe ferroviarie, in quanto lesivo delle competenze regionali garantite dall'articolo 22 dello Statuto e dall'articolo 9 delle relative norme di attuazione.

Comunicazione relativa all'attività degli enti parco ai sensi delle leggi numero 98 del 1981 e numero 14 del 1988.

PRESIDENTE. Comunico che l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con nota numero 73608/gruppo XII del 6 dicembre 1990, ha fatto pervenire la seconda relazione sull'attività degli enti parco nel periodo 1 settembre 1988-31 dicembre 1989, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, delle leggi regionali numeri 98/81 e 14/88.

Avverto che copia di detto documento sarà trasmesso alla Commissione legislativa «Ambiente e Territorio».

Comunicazione di decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Comunico, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 27 aprile 1973, numero 19, i seguenti decreti assessoriali concernenti variazioni di bilancio derivanti dall'utilizzazione di somme versate dallo Stato:

— numero 919 del 4 ottobre 1990: versamento della somma di lire 32.565.100.000 in attuazione della legge 21 dicembre 1978, numero 845 (realizzazione progetti speciali per attività formative);

— numero 1113 del 16 novembre 1990: versamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale della somma di lire 2.415.798.500 in attuazione della legge numero 845/78;

— numero 1137 del 16 novembre 1990: versamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale della somma di lire 1.554.314.000 in attuazione della legge numero 845/78;

— numero 1138 del 16 novembre 1990: versamento da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale della somma di lire 227.913.000 in attuazione della legge numero 845/78;

— numero 1045 del 3 novembre 1990: versamento da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno della somma di lire 11.136.000.000 in attuazione della legge 1 marzo 1986, numero 64 (costruzione del nuovo ospedale civile di Agrigento - 1° lotto).

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

FERRANTE, *segretario*:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente, premesso che:

— da parte di alcuni cittadini di Leonforte, proprietari e coltivatori di fondi rustici siti in contrada "Gelsi Montagna" di Enna, sono stati presentati esposti per denunciare gli inquinamenti».

menti provocati dallo stabilimento della "SMAE S.p.A." che produce argille espanse;

— in particolare vengono lamentati i forti danni procurati alle colture arboree, tra cui pescheti di varietà pregiata, dalle emissioni della canna fumaria nonché dalle nubi di polvere generate dall'intenso traffico di mezzi pesanti;

per sapere:

— se nello stabilimento della SMAE vengano osservati i limiti delle emissioni inquinanti;

— se lo stabilimento sia in regola con le normative antinquinamento;

— quali interventi intenda proporre perché vengano eliminati i lamentati fattori inquinanti» (2460)

PIRO.

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— in alcuni articoli di stampa è stata evidenziata la curiosa situazione esistente ad Ustica, dove la locale pro-loco in pochi mesi ha centuplicato il proprio bilancio di esercizio, passando da quattro milioni nel 1989 a 432 milioni nel 1990. Ciò in conseguenza dell'avvento di un nuovo consiglio di amministrazione del quale farebbero parte la moglie ed il figlio del dr. Di Bartolomeo, presidente della Commissione provinciale di controllo di Palermo, in regime di "prorogatio" ormai da molti anni. Parecchie obiezioni sono state sollevate anche sulle modalità di elezione del consiglio di amministrazione e sul comportamento tenuto per l'occasione dal commissario straordinario dell'Azienda provinciale per il turismo di Palermo;

— perplessità ha suscitato il fatto che a vincere il premio letterario Palermo-Ustica per la sezione saggistica su Ustica sia stata un'opera edita dalla casa editrice gestita dal direttore della pro-loco nonché segretario del premio stesso; altre perplessità sono sorte sulle modalità di assunzione di personale presso la pro-loco;

per sapere:

— se non ritenga debba essere sottoposta a verifica l'attività della pro-loco di Ustica;

— se risultano compatibili gli incarichi all'interno della pro-loco dei familiari del presidente della C.P.C., il quale, per altro, risulta pure

presidente di una cooperativa giovanile, la "Orizzonti nuovi", che è diventata proprietaria in Ustica dell'Hotel "Grotta Azzurra". (2461)

PIRO.

«Al Presidente della Regione, premesso che le attuali norme che regolano l'accesso ai posti di lavoro vanno applicate dalle pubbliche Amministrazioni, dagli Enti e dalle imprese private con assoluta trasparenza;

— che pertanto a tale criterio generale si deve adeguare anche la SIP, che ha proceduto a selezioni per l'assunzione di personale nella nostra Isola;

per sapere:

— quali criteri e modalità ha seguito la SIP, che ha proceduto a tali selezioni, per l'assunzione di personale;

— se risulta che tali criteri e modalità per le prove selettive siano improntati alla piena legalità e alla massima pubblicità e trasparenza» (2463).

CAPITUMMINO - GALIPÒ.

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— il 9 maggio di quest'anno veniva assassinato il Dr. Giovanni Bonsignore, dirigente regionale, noto per le sue capacità professionali e per il suo rigore;

— alcuni mesi prima il Dr. Bonsignore era stato bruscamente trasferito dall'Assessorato Cooperazione agli Enti locali su esplicita e pressante richiesta dell'Assessore per la cooperazione pro-tempore, prontamente recepita dalla Giunta di governo;

— tra i motivi palesi che avevano portato a tale decisione furono individuati: l'esplicita e formale contrarietà del Dr. Bonsignore a che venisse autorizzata l'apertura fuori orario di un distributore di carburante in provincia di Ragusa; il parere contrario espresso all'utilizzo di fondi regionali a favore della Società consorzi agroalimentari;

— a distanza di alcuni mesi, poca chiarezza è stata fatta sui motivi reali e sulle circostanze che portarono al trasferimento del Dr. Bonsignore;

per sapere se non ritenga di dover aprire un'inchiesta amministrativa che accerti la legittimità e faccia piena luce sulle modalità del trasferimento d'ufficio del Dr. Bonsignore, dirigente regionale assassinato in un agguato di stampo mafioso» (2464).

PIRO.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'industria, considerata la gravità della situazione di Gela, del suo territorio e del suo ambiente;

considerato che ogni ulteriore ritardo ad intervenire concretamente contro quello che è definito il "disastro Gela" rende sempre più difficile il recupero di tanti giovani esposti alla barbara spirale della criminalità organizzata che uccide e semina tanta paura fra i cittadini;

— tenuto conto che la Regione non dispone delle forze armate atte ad imporre soluzioni paramilitari;

— considerato che la Chiesa, le forze sindacali e le organizzazioni sociali da sole sono impotenti a risolvere i problemi della comunità gelesina senza la presenza e l'aiuto dello Stato e della Regione;

— considerato che nessuna struttura pubblica è con le carte in regola con Gela e che buona parte spetta fare alle Partecipazioni statali che, con gli impianti del petrolchimico, hanno trattato i maggiori vantaggi economici e nello stesso tempo si sono rese anche involontariamente responsabili di molte disfunzioni sociali, mancando a Gela un progetto ed un piano per uno sviluppo complessivo ordinato;

per sapere se non ritengano opportuno invitare l'ENICHEM e l'AGIP e le altre società del Gruppo ENI che operano a Gela a garantire, intanto, l'attuale assetto occupazionale e, in ragione degli investimenti annunciati in occasione del rinnovo delle concessioni petrolifere del maggio 1988, a determinare un ulteriore aumento dei posti di lavoro per i giovani di Gela e del suo hinterland, nonché a realizzare a Gela, insieme ai villaggi per i propri lavoratori, anche centri culturali e polivalenti sportivi dove i giovani gelesi possano trovare momenti di soddisfazione culturale, fisica e, perché no, anche spirituale» (2465).

CICERO.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, per sapere:

— se sia a conoscenza dello stato di marginalità, che ne aggrava le condizioni civili, al di là della secolare depressione di carattere economico, in cui si trovano i cittadini di Isnello, i quali sono penalizzati dalla cattiva ricezione e spesso dalla vera e propria assenza dei programmi televisivi della RAI-TV;

— se sappia che tale stato di precarietà comporta notevoli spese agli utenti televisivi di detto Comune nel tentativo, risultato vano, di ovviare agli inconvenienti lamentati con mezzi tecnici speciali, in particolare l'adozione di sofisticate e costose antenne televisive;

— se sappia che di fronte all'assenza di ogni iniziativa, da parte della RAI - TV, per superare le cause del disservizio, i cittadini di Isnello minacciano una durissima forma di protesta con il rifiuto del pagamento del canone televisivo per il 1991;

— se non ritenga di dovere autorevolmente intervenire presso la Presidenza della RAI - TV, perché siano adottate le opportune misure tecniche che consentano ai cittadini di Isnello la normale ricezione dei programmi televisivi e la salvaguardia del loro diritto di eguaglianza civile rispetto all'intera comunità nazionale (*L'interrogante chiede risposta con urgenza*)» (2462).

TRICOLI.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunziata è stata già inviata al Governo.

Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interpellanze presentate.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, per sapere se sia a conoscenza:

— che la Commissione per l'Albo nazionale, istituito presso il Ministero dei Lavori pubblici, non ha ancora provveduto all'esame ed all'eventuale accoglimento delle domande di iscrizione presentate da circa duemila piccole e medie imprese siciliane, già iscritte nell'abolito Albo regionale siciliano, nonostante esse abbiano presentato la richiesta documentazione entro i termini previsti;

— che tale ritardo nei lavori della Commissione è dovuto all'impegno cui questa è stata chiamata da procedure complesse, volte cioè alla revisione delle pratiche già iscritte all'Albo nazionale e per la quale si prevedono ancora tempi lunghi;

— che il permanere e prolungarsi di tale situazione comporterà per tali imprese, alla data di scadenza della validità nell'Albo regionale siciliano prevista per il 31 dicembre 1990, la pratica sospensione dei loro diritti, l'impossibilità a continuare legittimamente il loro lavoro, la cessazione dell'attività imprenditoriale e il conseguente, inevitabile licenziamento di circa ventimila lavoratori altamente qualificati, con il notevole allargamento dell'area di disoccupazione;

— per conoscere, pertanto, quali iniziative la Presidenza della Regione intenda assumere per evitare tali drammatiche conseguenze di ordine sociale, e se non ritenga di dovere richiedere all'ARS, con una opportuna proposta legislativa, l'ulteriore proroga della validità dell'Albo regionale siciliano per un periodo congruo perché la posizione delle citate imprese siciliane possa essere valutata ed eventualmente regolarizzata dalla Commissione ministeriale per l'Albo nazionale» (619).

TRICOLI.

«All'Assessore per l'agricoltura e le foreste, premesso che:

— i lavoratori forestali di Castellammare del Golfo hanno recentemente manifestato preoccupazione circa lo stato di attuazione della legge regionale numero 11 del 1989 e in particolare per il fatto che non trovano finora applicazione le disposizioni relative alla redazione del Piano generale di cui alla legge numero 52 del 1984 né quelle relative alla redazione dei Piani di assestamento forestale e neppure le importantissime disposizioni relative al Piano per la difesa dei boschi dagli incendi che doveva

prevedere il potenziamento e l'ammodernamento dei mezzi di lotta antincendio. La mancata applicazione di parti tanto importanti della legge numero 11 del 1989 non consente di dare all'intervento regionale una chiara prospettiva ed un'efficace strategia di difesa del suolo e dell'ambiente;

— i lavoratori hanno altresì manifestato pubblicamente forti motivi di malcontento per gli effetti negativi prodotti dall'applicazione non corretta dell'articolo 27 della legge numero 11 del 1989 che prevede la costituzione dei distretti forestali. Tale articolo prevede, infatti, la possibilità che "ove si manifesti necessario, i distretti possono essere costituiti su basi comunali", e stupisce che l'amministrazione forestale non abbia ravvisato l'esistenza di queste opportunità a Castellammare del Golfo che, come è noto, dispone di un demanio abbastanza ampio e deve affrontare problemi molto specifici;

considerato che i motivi di disagio tra i lavoratori sono resi più gravi dal persistere di diffuse pratiche clientelari nell'assunzione della mano d'opera e nelle irregolarità nell'attribuzione delle qualifiche che possono avvenire anche per il pessimo funzionamento degli Uffici di collocamento della zona;

per conoscere:

— quali interventi intenda adottare per dare piena attuazione alla legge numero 11 del 1989;

— se non ritenga di dovere considerare con la massima attenzione le richieste dei lavoratori di modificare l'attuale assetto dei distretti forestali costituendo il distretto forestale di Castellammare del Golfo;

— se non ritenga di dovere adeguatamente intervenire per porre fine alla discrezionalità nelle assunzioni di mano d'opera e nell'attribuzione delle qualifiche;

— quali interventi si vogliano adottare per riportare al rispetto delle leggi e dei diritti di tutti i cittadini l'attività degli Uffici di collocamento» (620).

VIZZINI.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge le interpellanze, o abbia

fatto conoscere il giorno in cui intende trattarle, le interpellanze stesse saranno, iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Svolgimento di interrogazioni della rubrica «Presidenza della Regione».

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno che reca: Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, di interrogazioni della Rubrica «Presidenza della Regione».

Si inizia con l'interrogazione numero 2389: «Indagine sulla regolarità del provvedimento di deroga degli orari a favore di un impianto carburanti di Ragusa, considerato illegittimo dal dottor Bonsignore barbaramente ucciso», degli onorevoli Parisi ed altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«Al Presidente della Regione, considerato:

— che è passato un anno dall'ingiusto trasferimento del dr. Giovanni Bonsignore da parte della Giunta di governo su proposta dell'Assessore per la cooperazione del tempo;

— che tale trasferimento fu motivato ufficialmente da un contrasto in relazione ad una deroga sull'orario di apertura e chiusura di un impianto di distribuzione di carburanti in provincia di Ragusa, deroga considerata illegittima dal funzionario predetto;

per sapere:

— se non ritenga di dover disporre un'indagine amministrativa al fine di accertare eventuali irregolarità in ordine alle procedure adottate per la concessione di detta deroga e per il successivo fulmineo trasferimento del dr. Bonsignore;

— se non ritenga di compiere tale indagine anche ai fini di rendere giustizia ad un funzionario caduto sul fronte della lotta per la moralizzazione della pubblica Amministrazione» (2389).

PARISI - LAUDANI - COLOMBO - CAPODICASA - CHESSARI.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, chiedo che lo svolgimento dell'atto ispettivo testè letto sia abbinato a quello di un'interrogazione a mia firma, la numero 2464 «Indagine conoscitiva per accertare le modalità del trasferimento d'ufficio del Dr. Bonsignore, dirigente regionale assassinato in un agguato di stampo mafioso».

Infatti, i due atti ispettivi hanno identico contenuto.

PRESIDENTE. Il parere del Governo sulla richiesta di abbinamento?

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Non ho nulla in contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora, non sorgendo osservazioni, si procede allo svolgimento abbinato delle interrogazioni numero 2389, a firma Parisi ed altri, e numero 2464, a firma Piro.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione numero 2464.

FERRANTE, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che:

— il 9 maggio di quest'anno veniva assassinato il Dr. Giovanni Bonsignore, dirigente regionale, noto per le sue capacità professionali e per il suo rigore;

— alcuni mesi prima il Dr. Bonsignore era stato bruscamente trasferito dall'Assessorato Cooperazione agli Enti locali su esplicita e pressante richiesta dell'Assessore per la cooperazione pro-tempore, prontamente recepita dalla Giunta di governo;

— tra i motivi palesi che avevano portato a tale decisione furono individuati: l'esplicita e formale contrarietà del Dr. Bonsignore a che venisse autorizzata l'apertura fuori orario di un distributore di carburante in provincia di Ragusa; il parere contrario espresso all'utilizzo di fondi regionali a favore della Società consorzi agroalimentari;

— a distanza di alcuni mesi, poca chiarezza è stata fatta sui motivi reali e sulle circostanze che portarono al trasferimento del Dr. Bonsignore;

per sapere se non ritenga di dover aprire un'inchiesta amministrativa che accerti la legittimità e faccia piena luce sulle modalità del trasferimento d'ufficio del Dr. Bonsignore, dirigente regionale assassinato in un agguato di stampo mafioso» (2464).

PIRO.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Presidente della Regione, per rispondere congiuntamente alle interrogazioni numeri 2389 e 2464.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le interrogazioni che sono oggi svolte riportano alla nostra attenzione una vicenda che, vorrei assicurare i signori interroganti, è viva e presente all'attenzione del Governo e, se mi è consentito, anche alla mia sensibilità personale.

Ho avuto modo di esprimere la posizione della Presidenza della Regione e del Governo regionale su tutti gli aspetti di questa vicenda. In primo luogo sull'aspetto a mio avviso prioritario, quello della definizione e della valutazione dei contorni di questo terribile omicidio di mafia, nonché sugli aspetti amministrativi che, nella valutazione del Governo, hanno costituito una vicenda assolutamente separata e comunque meritevole di essere lumeggiata, come abbiamo tentato di fare in tutti i suoi aspetti.

C'è poi una terza questione, che riguarda nello specifico la figura del dottor Bonsignore.

Questa posizione è stata espressa in maniera chiara, vorrei dire anche puntigliosa, non solo attraverso gli interventi del Presidente della Regione, ma anche attraverso quelli dell'Assessore Lombardo e dell'Assessore per la cooperazione Salvatore Leanza. Io personalmente li ho espressi alla stampa e a questa Assemblea nella seduta del 7 maggio 1990, in risposta alle interrogazioni e dopo gli interventi appunto dell'Assessore Lombardo e dell'Assessore Leanza. Li ho resi alla Procura della Repubblica di Palermo, li ho resi alla Commissione antimafia del Parlamento nazionale nella seduta plenaria che si è svolta a Palermo, in Prefettura e alla Sottocommissione speciale che si occupò in particolare della vicenda Bonsignore a Roma. L'ho espressa nell'incontro con il sindacato unitario regionale e nell'incontro con la Conferenza dei direttori dell'Amministrazione

regionale. Infine, direttamente, e mi sembrava cosa dovuta, ai familiari del dottor Bonsignore.

Le interrogazioni ripropongono certamente un tema che è ancora drammaticamente attuale, perché tra l'altro non sono ancora definiti gli aspetti della vicenda più importante, che è quella giudiziaria della individuazione degli esecutori, dei mandanti e delle cause di questo terribile omicidio.

Vorrei, proprio per questo, pregiudizialmente affermare che essendo le indagini giudiziarie in corso, anzi in stato avanzato — e come Governo regionale abbiamo fornito tutti gli elementi utili per una valutazione completa — è anche comprensibile ritenere che c'è una correlazione tra gli aspetti che riguardano le autorità giudiziarie e vicende più generali di natura amministrativa che impongono atteggiamenti di prudenza e di rispettosa cautela.

Credo, comunque, di dover ribadire agli onorevoli interroganti alcune considerazioni che riteniamo fondamentali: innanzitutto la procedura di trasferimento del dottor Bonsignore fu attivata dall'Assessore per la cooperazione del tempo, onorevole Lombardo Salvatore, perché era venuto meno un rapporto fiduciario; piaccia o non piaccia, fino a quel momento quel rapporto c'era stato, poco contano le valutazioni che si possono avere sul fatto che ci debba o non ci debba essere un rapporto fiduciario tra autorità di Governo e funzionari. Si era invece determinata una situazione di incomunicabilità e di incompatibilità, certamente pregiudizievole anche per l'Amministrazione.

I motivi di contrasto evidenziati che vengo qui ricordati, in particolare nelle due interrogazioni abbinate, non erano che una esplicitazione di questa condizione. Faccio questa precisazione perché affermo che in nessun modo l'ipotesi del trasferimento si può configurare come un tentativo di rimuovere indebitamente una specie di ostacolo amministrativo sulla strada delle decisioni dell'Assessore. Sostengo questo anche perché l'Assessore Lombardo, sempre nella sua esperienza amministrativa, ha dimostrato di decidere, nell'ambito delle sue competenze, assumendosi le responsabilità delle sue decisioni. Ritengo che un esame di dettaglio delle due vicende alle quali è stato fatto riferimento, quella dell'autorizzazione al distributore e soprattutto quella che riguarda l'avvio della costituzione della società per il consorzio agro-alimentare a Catania, confermi quanto sto dicendo, perché le vicende erano

andate avanti per il loro corso senza che ci fosse stata, nello specifico, nel cosiddetto contenzioso che si era determinato, alcun blocco amministrativo.

Di conseguenza la Giunta, seguendo una prassi, ha voluto fare un'accurata ricerca che non è mai stata smentita; ha soprattutto esaminato gli aspetti procedurali della richiesta del trasferimento, considerandola formalmente corretta, perché determinatasi con quei requisiti, primo di tutti il verbale del Consiglio di direzione, che danno un carattere formale, appunto corretto, a iniziative di questo genere.

La Giunta, quindi, come è stato ampiamente esplicitato nel dibattito di Aula che c'è stato, si è tutt'al più posta il problema, invece, della salvaguardia della professionalità e della immagine del dottor Bonsignore, ritenendo, voglio sottolinearlo, all'unanimità, perché era presente anche l'Assessore Lombardo, che il trasferimento non potesse minimamente significare un giudizio di condanna o una presa di distanza da quella che era la qualità e la caratteristica professionale e amministrativa del dottor Bonsignore.

In quella sede, come si evince dal verbale della Giunta, ne fu anzi ribadito con convinzione l'apprezzamento, e la preoccupazione complessiva della Giunta fu quella di destinario, come è stato più volte detto, ad incarico, quello dell'Ispettorato degli Enti locali, per la cui funzione fu immediatamente attivato per l'espletamento di compiti anche rilevanti. Fu scelta, cioè, una destinazione che ne mantenesse il livello di qualificazione e di utilizzo della professionalità, senza alcuna logica, neanche implicita, di «messa in frigorifero» della sua funzione e della sua attività.

Questo giudizio sul dottor Bonsignore è stato confermato con convinzione in tutte le ulteriori sedi nelle quali il Governo ha avuto la possibilità di esprimersi, e voglio ricordare come, secondo un coerente sviluppo delle cose dette qui in Aula, il Governo si è successivamente attivato per trarre dalla vicenda Bonsignore considerazioni di ordine generale rispetto al modo di amministrare nella Regione, per sancire in maniera meno discrezionale e quindi più garantista per tutti, contemporaneamente il principio della responsabilizzazione e il principio della separazione dei compiti e delle funzioni tra Amministrazione e indicazioni del Potere esecutivo.

All'interno di questo quadro, le interrogazioni pongono in effetti in maniera più precisa la

questione delle diversità di vedute sulla vicenda dei mercati agro-alimentari e sulla autorizzazione, la cosiddetta deroga per il distributore di benzina di Modica.

Vorrei ricordare agli onorevoli interroganti che, per quanto riguarda il parere contrario espresso dal dottor Bonsignore in ordine alla legittimità della iniziativa concernente i mercati agro-alimentari della Sicilia, dallo stesso funzionario, in maniera assolutamente rispettabile, ritenuta non finanziabile con i fondi dell'articolo 22 della legge regionale numero 23 del 1986, in quanto considerati vincolati al finanziamento dei centri commerciali all'ingrosso, si ritiene di precisare — come credo sia comunque di dominio pubblico — che l'Assessorato regionale competente, per fugare ogni dubbio al riguardo, ha richiesto specifico parere al Consiglio di giustizia amministrativa. Il parere del C.G.A. è stato reso in data 12 giugno 1990 e conferma la tesi secondo la quale, poiché la terminologia nella legislazione regionale è usata nel senso più generale e comune della parola, e non secondo i concetti definiti dalla legislazione dello Stato, il termine «centro commerciale all'ingrosso», di cui alla legge regionale numero 23 del 1986, può ben riferirsi anche ai mercati all'ingrosso. Credo che questo parere del C.G.A. confermi la legittimità dell'operato dell'Amministrazione che, come già rilevato nella risposta fornita in data 17 maggio ai precedenti atti ispettivi, risulta peraltro indirizzata alla realizzazione di una operazione di rilevante interesse e di grande utilità per la Sicilia. Oggi possiamo dire è quasi sicuramente attuata, perché, proprio in virtù dell'attivazione dell'Amministrazione regionale, che ha consentito di costituire una disponibilità di fondo proprio sulla legge regionale numero 23 del 1986 (sulla quale poi successivamente abbiamo fatto un ulteriore aumento di capitale sociale), si sono realizzate le premesse perché il finanziamento a livello del piano nazionale, probabilmente per circa 187 miliardi, potesse diventare oggi un fatto attuale.

Per quanto riguarda la deroga all'orario di apertura del distributore di carburanti, ho qui copia di tutte le carte che hanno costituito il breve ma convulso itinerario di questa vicenda amministrativa. A partire dalla richiesta di parere inviata all'Assessorato dalla Camera di commercio di Ragusa che, probabilmente, gli onorevoli interroganti conoscono perfettamente: «facendosi carico delle reiterate e pressanti richie-

ste dei cittadini e dell'Amministrazione comunale di Modica, si invita codesta Camera a concedere l'autorizzazione di apertura di impianti di distribuzione di carburanti, sito in contrada Liccio di Marina di Modica, anche nei giorni festivi infra-settimanali». Quindi, si chiedeva una valutazione dell'Assessorato, che, in effetti, intervenne con un fono — il famoso fono che non sarebbe passato attraverso l'ufficio del dottor Bonsignore — che credo vada letto in maniera oggettiva, sembrando a questa Presidenza, attraverso anche una serie di giudizi e di valutazioni tecniche, che esso non faccia altro che ribadire le condizioni di ordine generale riferibili al decreto base del 1984, integrato ed emendato dal decreto dell'Assessore Lombardo del 1988.

Il suddetto fono così recitava: «Riferimento fax rilevasi che ai sensi richiamate disposizioni decreto assessoriale, fissazione turni est finalizzata ad assicurare servizio distribuzione, stop».

Quindi riafferma un principio di ordine generale del decreto, così come riafferma, nella seconda parte, una ipotesi di deroga che nello stesso decreto era anche prevista come possibile: «In mancanza pluralità impianti in località lontana da centro abitato, considerata disponibilità gestore, signoria vostra includerà tale impianto in turno con frequenza necessaria ad soddisfazione servizio. Va in ogni caso assicurato rispetto norme et tutela lavoratori dipendenti stop».

In fin dei conti questo fax suggerisce con parere favorevole sull'obiettivo la possibilità di rimuovere il reale disagio conseguente all'assenza di impianti sul territorio, ad elevata richiesta turistica ed agricola, e quindi la ipotesi dell'esonero dei turni prevista dagli articoli 2, comma primo e 3 del decreto assessoriale numero 693 del 19 luglio 1984.

L'Assessore nel suo fax rileva che: «i turni previsti dal decreto sono finalizzati ad assicurare prioritariamente il servizio di distribuzione, e che, in mancanza di pluralità di impianti, doveva provvedersi ad includere l'impianto nel turno con frequenza necessaria a soddisfare il servizio».

Con successivo provvedimento della Camera di commercio, che ho con me solo nella parte motiva, si fa riferimento al fax dell'Assessore. Tale provvedimento recita: «È autorizzato l'impianto a svolgere il servizio anche nei giorni festivi e infrasettimanali»; dello stesso

è stata inviata copia alle associazioni di categoria.

Nella motivazione, in relazione ai contenuti dell'atto assessoriale si fa riferimento a che «in mancanza di pluralità di impianti in località lontana da centri abitati, è possibile includere tale impianto in turno con frequenza necessaria a soddisfare il servizio».

L'associazione di categoria con nota del 19 settembre 1989 ha contestato la deroga non perché contrastante con le norme generali di settore, ma perché, a suo dire, non sussisterebbero i presupposti obiettivi per la deroga, che, quindi, di per sé, viene considerata formalmente applicabile e legittima. Vorrei comunicare agli onorevoli colleghi che il provvedimento ha perduto efficacia al concludersi della stagione estiva e che, inoltre (da informazioni acquisite verbalmente presso la Camera di commercio, in riferimento alle obiezioni sollevate, in fatto, dalla Associazione), sembra che i dati citati dalla Associazione stessa non corrispondano alla realtà. Mi riferisco al rilevamento dei dati che nella protesta sostenevano che l'impianto in parola si trova a soli tre chilometri di distanza dall'impianto ubicato nella frazione di San Pieri in Scicli, che l'impianto si trova ad appena otto chilometri da quello ubicato sulla strada provinciale Modica-Bivio Marina di Ragusa, e che l'impianto, che non è dotato di carburanti per uso agricolo, si trova anche a pochi chilometri dal comune di Pozzallo dove esistono numerosi impianti di carburante e, quindi, esiste la pluralità di impianti e la vicinanza ai centri abitati.

I dati forniti, evidentemente su responsabilità della Camera di commercio stessa, sostengono in particolare che l'impianto si trova ad oltre dieci chilometri dall'impianto di Scicli, a dodici chilometri da quello della strada provinciale e a dieci chilometri dagli altri impianti più vicini ubicati nel territorio del comune di Pozzallo. Comunque, questi dati non erano conosciuti, o conoscibili, almeno formalmente, da parte dell'Assessorato. Erano al contrario avallati dalla Camera di commercio e soprattutto dall'Amministrazione comunale di Modica, che in tal senso aveva reiteratamente invitato la Camera a procedere all'autorizzazione.

In fatto l'Assessore non ha potuto che prendere atto di una situazione per cui, secondo quanto rappresentato dalle amministrazioni in sede locale, non risultava realizzata la regolare continuità del servizio. Di conseguenza, ha indicato l'esigenza di provvedere includendo,

secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti, l'impianto nei turni con la presenza necessaria a soddisfare il servizio.

Non vorrei procedere nella ulteriore valutazione di dettagli, in quanto mi sembrano evidenti i termini anche di questa seconda vicenda, alla quale si fa reiterato riferimento nelle interrogazioni. Vorrei dire che, comunque, nonostante i pareri rilevanti che si erano determinati, tenendo conto delle successive pronunzie di organi di consulenza superiori come il Consiglio di giustizia amministrativa dell'Agenzia e valutando in dettaglio le procedure e le assunzioni di responsabilità, mi sembra si possa escludere che vi siano stati atti di illegittimità da parte dell'Amministrazione. Il Governo non ha mai messo in dubbio la correttezza e la oggettiva ineccepibilità del comportamento del dottor Bonsignore sia nell'uno che nell'altro caso.

In merito ad un discorso che si era anche profilato in un certo momento, come se si fosse andati avanti su una linea di valutazione ispettivo-amministrativa dei comportamenti del dottor Bonsignore, devo dire che nessuna ipotesi si è sviluppata in tale direzione.

Dagli elementi che ho potuto personalmente raccogliere, mi sembra che per la vicenda amministrativa vi sia una sufficiente chiarezza sulla non illegittimità dei provvedimenti adottati e sulla non presenza della necessità di svolgere indagini particolari e specifiche; mentre, al tempo stesso, riconfermo nella pienezza della responsabilità complessiva del Governo, il giudizio di alta professionalità e di comportamento integerrimo sulla persona del dottor Bonsignore. Ribadisco in tale direzione la volontà del Governo, già esplicitata in altri momenti, di ricordare all'inizio dell'anno nuovo la figura del dottor Bonsignore con una cerimonia commemorativa di grande rilievo, mentre rimaniamo in attesa fiduciosa dell'esito, ci auguriamo il più rapido possibile, della indagine giudiziaria.

In tutte le sedi pertinenti il Governo è, comunque, pronto a specificare nel dettaglio tutti gli aspetti di merito che dovessero essere considerati opportuni. Termino con l'appello sommerso che la limpida figura del dottor Bonsignore possa rimanere un riferimento morale per tutta la Regione siciliana e possa essere ragione alta di impegno per rendere sempre più visibile ed incisiva quella che in altre circostanze mi sono permesso chiamare la via amministrativa della lotta alla mafia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Parisi per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta del Presidente della Regione.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro totalmente insoddisfatto della risposta del Presidente della Regione, che considera chiarito, chiuso, l'aspetto amministrativo della vicenda Bonsignore: cioè i suoi contrasti con l'Assessore per il commercio e la cooperazione ed il suo trasferimento.

Io considero, invece, la vicenda ancora aperta! Debbo, innanzitutto, esprimere in questa sede il ringraziamento — spero a nome di tutti — alla vedova Bonsignore che, recentemente, con una lettera che ha avuto la bontà di inviarmi, chiede giustizia. E non giustizia penale: a noi chiede giustizia amministrativa sulla figura del marito, da lei ritenuto ingiustamente trasferito. Dobbiamo ringraziare la signora Bonsignore che con questa lettera ha costretto l'Assemblea regionale siciliana ad occuparsi nuovamente di questo caso.

Il Presidente della Regione, nel dibattito d'Aula che si tenne il 17 maggio 1990, dopo la morte di Bonsignore, pur difendendo l'operato dell'Assessore per il commercio, non esclude, anzi si impegnò ad approfondire l'aspetto amministrativo del contrasto fra l'Assessore ed il funzionario, sia sul punto della deroga per la pompa di benzina, sia sul punto delle modalità del trasferimento. Infatti, in questa vicenda, le violazioni sono di due tipi.

Da maggio ad oggi non è risultato, del resto dalla risposta del Presidente ciò si evince, che in realtà si siano approfonditi questi aspetti. Ora noi possiamo farlo, ed io vorrei brevemente ricapitolare i temi. Per quanto riguarda la questione piccola, ma emblematica, di un modo di intendere le leggi ed il rapporto con i funzionari, che è quello dell'apertura o chiusura dei distributori di carburante e la deroga per la pompa di benzina in territorio di Marina di Modica, debbo ricordare che il regolamento approvato poco tempo prima dallo stesso Assessorato vieta in maniera tassativa la concessione di deroghe, ed il dottor Bonsignore in un rapporto di servizio del 9 ottobre (che ho qui, fra le carte) spiega chiaramente la illegittimità della deroga concessa dall'Assessore, sulla base dei regolamenti attuativi emessi dallo stesso Assessorato.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Ma non c'è una concessione di deroga da parte dell'Assessorato!

PARISI. Sì che c'è una deroga. Ora dirò: il dottor Bonsignore, nel suo rapporto del 9 ottobre 1989, critica anche l'irritualità della disposizione assessoriale e della richiesta della Camera di commercio di Ragusa, avvenuta per fax. C'è il fax della Camera di commercio «all'attenzione dell'onorevole Turi Lombardo»; questo fax non è stato protocollato all'Assessorato, non è passato dal gruppo «commercio» dell'Assessorato, ma dal Gabinetto dell'Assessore. Dopo pochi giorni l'Assessorato con altro fax, firmato dall'Assessore, ma controfirmato dal Gabinetto e non dagli uffici (dal gruppo del commercio), risponde nel modo che sappiamo, essendo stato letto il testo dal Presidente della Regione: «In mancanza impianti in località lontana centro abitato considerata disponibilità gestore, includerà tale...», eccetera eccetera. Praticamente permette alla Camera di commercio di autorizzare la deroga. Tutto ciò avviene al di là del parere del gruppo dell'ufficio addetto a tali questioni, che poi era l'ufficio diretto dal dottor Bonsignore. La pratica è stata, quindi, curata dal Gabinetto, tenendo all'oscuro gli uffici. E qui si configura una sorte di usurpazione delle funzioni che la legge ed i regolamenti demandano agli uffici e non ai Gabinetti.

Non è vero, tra l'altro, come è stato sostenuto dall'Assessore nel Consiglio di direzione, quando si decise il trasferimento, che la pratica fu espletata dal Gabinetto perché Bonsignore era in ferie. È vero che Bonsignore era in ferie, ma i fogli di presenza dell'Assessorato testimoniano che altri funzionari del gruppo erano in servizio e a questi poteva essere affidata la pratica. Invece essa è passata attraverso altri livelli, quelli di fiducia dell'Assessore.

In definitiva si è trattato di uno scambio epistolare, via fax, fra Camera di commercio, Assessore e Gabinetto; il fax autorizzativo della deroga firmato dall'Assessore — l'ho detto — non ha il bollo degli uffici, ma del Gabinetto. Inoltre mi chiedo se un fax abbia il crisma della legalità che si addice ad un provvedimento amministrativo, qual è l'autorizzazione a una deroga. L'Assessore, nel Consiglio di direzione, argomentando la richiesta di trasferimento ad altro Assessorato ha parlato di toni ed apprezzamenti del Bonsignore stesso, denigratori e

improntati ad arroganza inaccettabile. Ora, potete leggere, non lo faccio perché il tempo a mia disposizione non me lo consente, il rapporto di servizio del dottor Bonsignore, allegato alla mia carpetta, nel quale il funzionario mette in rilievo fatti e comportamenti irrituali come l'uso dei fax come strumento amministrativo. Egli non si limita a mettere in rilievo l'illegittimità della violazione del regolamento che impedisce ogni deroga agli orari dell'apertura degli impianti di distribuzione di carburante, ma anche comportamenti che si riferiscono a tutto l'iter del provvedimento, quali lo scavalco di un ufficio attraverso una sorta di richiamo della pratica nel Gabinetto dell'Assessore. Ritengo, quindi, che se in questo caso vi sono vittime dell'arroganza, non mi pare possa trattarsi dell'Assessore che sarebbe stato offeso da parte di Bonsignore, ma sia stato al contrario il funzionario vittima di una certa concezione del potere politico.

In proposito vorrei riprendere la frase che ha usato il Presidente della Regione e che ha usato anche l'Assessore quando nel Consiglio di Direzione chiese il trasferimento di Bonsignore. Disse in tale circostanza che «si era incrinato un rapporto di fiducia tra l'Assessore e un funzionario». Ebbene, il rapporto fra gli assessori e i funzionari non può essere inteso come rapporto di fiducia volto a imporre al funzionario una certa linea; non può essere inteso come un rapporto volto ad imporre una volontà che stimola al non rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La vera fedeltà che deve avere un funzionario pubblico è nei confronti delle leggi e della loro applicazione; la fedeltà alla buona amministrazione e non la fedeltà personale all'Assessore di cui deve eseguire tutte le volontà, anche quando non rispondenti ai regolamenti da esso stesso emanati o alle leggi votate dall'Assemblea. Quindi non accettiamo questo concetto di rapporto di fiducia, che non può essere posto in questi termini.

L'Assessore nella sua argomentazione per richiedere il trasferimento del Bonsignore ad altro Assessorato ha pure citato, come esempio di contrapposizione e di non fattiva collaborazione del Bonsignore, il suo atteggiamento nella vicenda del Consorzio dei mercati agroalimentari. Anche qui si voleva costringere il funzionario ad avallare un uso improprio — Bonsignore sosteneva illegittimo — di risorse regionali, una destinazione anomala di fondi di bi-

lancio. Debbo dire che lo stesso Assessore nel suo intervento in Consiglio di Direzione parla di possibilità di utilizzazione delle somme con una interpretazione estensiva della disposizione della legge regionale numero 23 del 1986 per il commercio. Quindi già si ricorre alla formulazione della interpretazione estensiva. In realtà non di interpretazione estensiva si tratta — e l'interpretazione estensiva di una legge è già un concetto dubbio, a mio parere — ma di una violazione di una legge, come dimostrato dal Bonsignore nel suo rapporto del 14 ottobre 1989.

In esso il funzionario non solo sottolinea la violazione della legge regionale numero 23 del 1986 per il commercio (e qui dirò qualche cosa in merito all'annunciato intervento del Consiglio di giustizia amministrativa), in quanto essa destina i fondi ai comuni per centri commerciali all'ingrosso, e non a consorzi per mercati agroalimentari all'ingrosso, ma oltre a questa prima violazione, rileva anche la violazione della legge regionale numero 21 del 1985 sugli appalti, in merito alla richiesta di 37 miliardi della legge regionale numero 23 del 1986 per la progettazione dei mercati agroalimentari. Il Bonsignore nella sua relazione in merito alla questione dei mercati agroalimentari (ho qui il testo) contesta intanto la illegittimità nell'uso dei fondi della legge regionale numero 23 del 1986 per il commercio, dicendo che c'è una differenza fondamentale tra centri commerciali all'ingrosso e mercati agroalimentari all'ingrosso; ma, al di là di questo, sostiene anche la violazione della legge per gli appalti, in merito all'uso che si vuole fare di 37 miliardi della legge regionale numero 23 del 1986 per la progettazione dei mercati agroalimentari.

In merito al parere del Consiglio di giustizia amministrativa, che il Presidente della Regione ha voluto richiamare come favorevole all'interpretazione dell'Assessorato, debbo ricordare, signor Presidente, che i pareri del Consiglio di giustizia amministrativa possono riguardare soltanto la legittimità di un procedimento amministrativo, di un atto amministrativo, ma non possono riguardare l'interpretazione della norma di legge, tanto meno con valore costitutivo. Il Consiglio di giustizia amministrativa non è la Corte costituzionale.

Ebbene, questa posizione del Bonsignore volta a mantenere un corretto rapporto, un'osservanza delle leggi viene tacciata dall'Assessore come comportamento incompatibile con gli

obiettivi programmatici del Governo nel campo del commercio.

Il fatto che per raggiungere questi obiettivi l'Assessore proponesse violazioni di leggi e regolamenti non sembra allo stesso importante. Si ritrova qui una concezione disinvoltata ed estensiva delle regole che devono seguire gli amministratori pubblici, oltre che arroganza e spirito di sopraffazione verso chi disturba il manovratore.

Ma qui vorrei indicarvi alcune date della vicenda. Guardiamo le date. Il rapporto sulla deroga all'impianto di carburante da parte di Bonsignore è del 9 ottobre 1989, quando ritorna dalle ferie e trova che tutto è stato fatto scavalcando il suo ufficio.

Il rapporto sul Consorzio agroalimentare è del 14 ottobre. Cinque, sei giorni dopo. Pare che questo ultimo rapporto costituisca la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza dell'Assessore. Il 19 ottobre l'Assessore conferisce l'incarico al Direttore dell'Assessorato, ingegnere Costa, di avviare un procedimento disciplinare nei confronti di Bonsignore. Però il 21 ottobre viene, invece, in tutta fretta, convocato il Consiglio provvisorio di direzione, che si riunisce tre giorni dopo, il 24 ottobre.

Quindi ci troviamo in una situazione nella quale si avvia una azione disciplinare che non segue il suo *iter*, che non si conclude, che anzi viene interrotta dalla riunione del Consiglio di direzione nella quale si propone il trasferimento del funzionario ad altro Assessorato, trasferimento approvato a maggioranza dallo stesso Consiglio.

La lettera di contestazione a Bonsignore dei comportamenti arroganti, inammissibili, inaccettabili, viene spedita dal Direttore, incaricato dall'Assessore il 25 ottobre 1989, cioè un giorno dopo il trasferimento. Quindi, prima lo si trasferisce e poi gli si manda la lettera di contestazione sulla sua inosservanza della fedeltà assessoriale.

Evidentemente c'è stata molta premura. Qualche cosa in quei giorni ha fatto maturare tempi rapidissimi, al punto tale da non poter attendere l'*iter* di una azione disciplinare. Si è dovuto convocare *tout court* il Consiglio di direzione e andare alla decisione del trasferimento. C'è stata tanta fretta che, dopo poche ore, dopo tre, quattro ore, nella stessa giornata in cui il Consiglio di direzione si riunisce e a maggioranza decide il trasferimento di Bonsignore, la Giunta di governo si riunisce e ratifica il trasferimento.

Il Presidente della Regione, nel dibattito del 17 maggio, e lo ha riconfermato questa sera, disse a sua giustificazione che la Giunta ha sempre ratificato le proposte di trasferimento suffragate dal voto del Consiglio di direzione. Io credo che bisognerebbe leggere il verbale del Consiglio di direzione, per vedere quali perle siano state snocciolate da certi cosiddetti sindacalisti e da taluni funzionari molto fedeli.

Ora il punto è un altro: in quali casi è previsto il trasferimento di un funzionario? Il trasferimento è regolato dall'articolo 32 del Testo unico dello Statuto degli impiegati civili, a cui rimanda anche la legge regionale numero 7 del 1971.

Il trasferimento può avvenire: o su richiesta del funzionario, o per motivate esigenze di servizio, o — altro caso estremo — quando la permanenza dell'impiegato in sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

Nella fattispecie che stiamo considerando, non c'è la richiesta del Bonsignore che, anzi, ha protestato vivacemente; non si ravvedono esigenze di servizio, se non le esigenze dell'Assessore; e allora rimane la terza ipotesi: che il funzionario nuoce al prestigio. Ma allora, in questo caso, la questione dovrebbe andare al di là di comportamenti non corretti nei confronti dell'Assessore, del pubblico, o verso l'esterno. Vi è forse una questione morale? Forse Bonsignore ha fatto qualcosa di «sporco» nell'espletamento delle sue funzioni di dirigente responsabile di un gruppo di lavoro di un Assessorato regionale? È questo il caso? Non ci sembra.

Però rimane il fatto che non rientrando il trasferimento nei primi due casi (non la richiesta, che manca; non le esigenze di servizio), il funzionario è stato evidentemente trasferito perché in realtà nuoceva a certe pretese del potere politico.

Ho concluso, signor Presidente. Un'ultima domanda al Presidente della Regione. Onorevole Nicolosi, avete valutato nella riunione della Giunta quale danno morale avete apportato al funzionario nell'accettare, a poche ore dalla proposta, il suo trasferimento a «sacco d'ossa», come usa dire lei spesso per certi provvedimenti? Noi sappiamo tutti, e ce lo dice la famiglia, la signora, che Bonsignore ha vissuto quel trasferimento come una macchia sul suo onore di funzionario. L'ha vissuto come una punizione, come se ci fosse una questione morale su di lui.

Il funzionario si è sentito ingiustamente difamato ed esposto ad un giudizio pesante. Inve-

ce aveva fatto soltanto il proprio dovere. Aveva lottato per fare rispettare la legge contro le prepotenze e le illegittimità di un certo potere politico. Debbo dire che mai tanta efficienza fu usata alla Regione come in questa occasione. In poche ore tutto fu portato a compimento.

Torno allora a chiedermi: perché il Presidente della Regione ha avallato tutto ciò? Forse perché la vicenda del Consorzio agro-alimentare sta tanto a cuore alla Presidenza della Regione? Credo che di tale questione torneremo a parlare in queste settimane. Però rimane un fatto: il funzionario da quel trasferimento ne è uscito delegittimato, indebolito, esposto nella sua attività, non più coperto dai vertici amministrativi, anche nell'attività che poi è andato a svolgere come ispettore degli enti locali.

È chiaro che noi non possiamo rendere giustizia a Bonsignore sul piano penale e giudiziario; speriamo sia capace di farlo la Magistratura. Possiamo però rendergli giustizia sul piano morale e amministrativo solo nel prendere atto con grande insoddisfazione della risposta del Presidente della Regione.

Ritengo che di questa vicenda dovremo tornare a parlare approfonditamente in qualche altra sede, forse in quella Commissione regionale antimafia che, spero, possa finalmente cominciare a funzionare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piro per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta del Governo.

PIRO. Signor Presidente, signor Presidente della Regione e signori deputati, il dibattito sulla vicenda del dottor Bonsignore che si è sviluppato in quest'Aula nel maggio di quest'anno, è stato condizionato, e non poteva essere diversamente, da un fatto emergente sopravvenuto, il fatto cioè che il dottor Bonsignore pochi giorni prima era stato barbaramente e tragicamente assassinato.

Questo, evidentemente, non ha potuto che far spostare l'attenzione, e il dibattito proprio su quell'assassinio e sui significati che quell'assassinio assumeva e nel contesto in cui era maturato.

Per quanto mi riguarda, però, già allora dissi che, al di là delle eventuali connessioni che certamente non potevano essere stabilite in sede politica, un caso Bonsignore c'era già — e c'era già da alcuni mesi — ed era legato proprio a

quel trasferimento (su due piedi!) operato dalla Giunta di governo, e per il quale peraltro erano già state presentate interrogazioni parlamentari dal sottoscritto e dal Gruppo parlamentare del Partito comunista.

Onorevole Presidente, ritengo che, dopo la sua risposta, il caso Bonsignore sia più che mai aperto e, dicendo questo, colgo anche la insoddisfazione che però in questo caso non è soltanto l'espressione formale di rito, ma è proprio una insoddisfazione profonda, che viene da una amarezza rispetto non soltanto alla sua risposta, ma al modo con cui tutta l'Amministrazione regionale si è confrontata con l'intera vicenda.

Ecco, l'insistenza sul caso, che peraltro deriva da un appello pressante, alto, venuto dalla vedova del dottor Bonsignore, non è dettata dalla volontà di perseguire qualcuno o qualcosa. Almeno per quanto mi riguarda, non c'è nessuna volontà persecutoria, quanto piuttosto l'esigenza vera, reale e sentita che in qualche modo la vicenda sia chiarita fino in fondo, in modo tale che possa essere resa giustizia, sia pure quella giustizia certamente parziale che può venire da una sede politica.

Allora, onorevole Presidente della Regione, la questione centrale per me è questa: aveva il dottor Bonsignore il potere-dovere di esprimere giudizi? Quei giudizi che il dottor Bonsignore aveva il potere-dovere di esprimere erano legittimi anche se diversi, anche se andavano in contrasto con quella che era l'opinione dell'Amministrazione, dell'Assessore, del Governo della Regione? Su questo ci vuole una risposta chiara, onorevole Presidente della Regione. Ci vuole una risposta, perché questo è il presupposto. Non era chiaro dalla sua risposta.

Seconda questione a cui lei ha dato risposta: aveva ragione o no il dottor Bonsignore nell'esprimere le sue opinioni? Cioè, erano opinioni corrette? Bene, lei ci ha dato delle risposte. Per quanto riguarda la questione del Consorzio, della società agro-alimentare, ha citato il parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Io non ripeto le cose che ha detto l'onorevole Parisi su questo, però, anch'io devo far rilevare come esiste una parte della relazione resa dal dottor Bonsignore, tutta centrata sulle questioni connesse all'applicazione della legge regionale numero 21 del 1985 sugli appalti alla quale non è stata data alcuna attenzione, né tanto meno una risposta.

Non è una questione secondaria, perché nella sua relazione il dottor Bonsignore lamentava

proprio la possibile, se non già in atto, violazione della suddetta legge numero 21. Non ho il tempo di leggerla, ma vi faccio riferimento, anche perché è acquisita agli atti e tutti possono vederla.

Per quanto riguarda poi la seconda questione, quella del distributore di carburante, mi pare che si possa anche cogliere questo elemento di fondo: non è che poi vi fossero tutti i presupposti, né di legge, né di fatto, per cui quella deroga potesse essere concessa. Ma al di là di questo, lei ha detto una cosa, onorevole Presidente della Regione, che mi ha fatto veramente sobbalzare sulla sedia. Lei ci ha detto che in ogni caso questi due motivi erano soltanto l'esplicitazione del venir meno del rapporto fiduciario tra l'Assessore e il funzionario, rapporto fiduciario che lei ha richiamato non solo tra l'onorevole Assessore del tempo e il dottor Bonsignore, ma per tutti i rapporti tra il Governo e i funzionari dell'Amministrazione.

Lei ha parlato di incomunicabilità.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Ho citato una parte del verbale delle dichiarazioni rese dall'onorevole Assessore.

PIRO. Nel momento in cui lei le cita le ha fatte sue, onorevole Presidente.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Le parole sono importanti. Ho detto che comunque la si giudichi, si era determinata una situazione di fatto. Personalmente, posso essere dell'avviso che non debba esservi nessun rapporto fiduciario tra l'Assessore, il Presidente della Regione e un funzionario.

Al di là del fatto se si ritenga che vi debba essere o meno, si era soggettivamente determinata una condizione di conflittualità, che complessivamente poteva nuocere al permanere della funzione del rapporto amministrativo. Mi scusi. È stato senz'altro utile...

PRESIDENTE. Vorrei pregare, data l'importanza dell'argomento, di rispettare i tempi regolamentari.

PIRO. Sì, signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Onorevole Presidente della Regione, adesso ho compreso meglio la differenza che lei fa, ma la questione non si sposta, perché su questo si è fondata la motivazione per

la quale la Giunta di governo ha accettato la proposta di trasferimento.

Infatti, se siamo in presenza, come lei ha detto, di un funzionario stimato ed apprezzato, che viene trasferito solo in funzione del fatto che le sue idee in quel contesto storico, o rispetto ad alcune questioni più specifiche, non coincidono con quelle dell'Assessore, allora il problema qui ritorna ad essere: «È nel potere legittimo dell'Amministrazione politica fare ciò?».

Questa è la domanda fondamentale a cui bisogna rispondere ed a cui ancora non si è data risposta. A cui è necessario rispondere per valutare se del trasferimento del dottor Bonsignore non bisogna parlare più o, come io ritengo, occorra parlare ancora, soprattutto perché il Governo dice: «quel trasferimento non era il tentativo di rimuovere gli ostacoli». Però, nei fatti, è stato così, onorevole Presidente della Regione!

Ritengo quindi che vi siano due questioni aperte ancora; la prima è quella relativa alle modalità ed alla legittimità di quanto è stato fatto con il trasferimento del dottor Bonsignore. Questa vicenda, a mio avviso, deve avere un suo naturale prolungamento all'interno del Parlamento. Credo che una volta istituita la Commissione regionale antimafia, uno dei primi compiti dovrà essere senz'altro questo, anche perché c'è un contesto, a cui ho fatto riferimento all'inizio, ma che tutti noi conosciamo, in cui la vicenda si è inserita, e che poi è diventato un contesto tragico a fosche tinte mafiose.

La seconda questione è quella del principio di responsabilità e di separazione a cui lei fa riferimento. Io sono d'accordo. Ma proprio la vicenda Bonsignore ha dimostrato che questo principio di responsabilità e di separazione non è vissuto come tale da parte dell'Amministrazione regionale, e ancora non si vede cosa l'Amministrazione regionale stia facendo per rendere concreto questo principio. Termino, richiamando le cose che ha detto, peraltro, il sindacalista Poldo Ceraolo nella dichiarazione che è apparsa oggi sui giornali, e che condivido. Ci sono ancora tutta una serie di questioni aperte: legge-quadro, questione della trasparenza della pubblica Amministrazione, eccetera. E su questo anch'io ritengo che bisogna raccogliere la sfida che dalla vicenda Bonsignore viene.

PRESIDENTE. Si passa all'interrogazione successiva, la numero 1367, «Criteri adottati

dalla Sip per la selezione di personale da assumere in Sicilia», dell'onorevole Palillo.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, premesso che la Sip ha proceduto alla selezione per l'assunzione di personale nella nostra Isola; per conoscere:

a) quali criteri sono stati adottati per la predetta selezione;

b) quali sono stati i criteri seguiti nella scelta delle prove selettive, e se è stata garantita la massima trasparenza delle decisioni» (1367).

PALILLO.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, chiedo l'abbinamento all'atto ispettivo testè letto dell'interrogazione numero 2463 «Adeguamento della Sip all'attuale normativa che regola l'accesso nei ruoli della pubblica Amministrazione», di cui sono firmatario insieme all'onorevole Capitummino.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione numero 2463.

FERRANTE, *segretario*:

«Al Presidente della Regione, premesso che le attuali norme che regolano l'accesso ai posti di lavoro vanno applicate dalle pubbliche Amministrazioni, dagli Enti e dalle imprese private con assoluta trasparenza;

— che pertanto a tale criterio generale si deve adeguare anche la Sip, che ha proceduto a selezioni per l'assunzione di personale nella nostra Isola;

per sapere:

— quali criteri e modalità ha seguito la Sip, che ha proceduto a tali selezioni, per l'assunzione di personale;

— se risulta che tali criteri e modalità per le prove selettive siano improntati alla piena legalità e alla massima pubblicità e trasparenza» (2463).

CAPITUMMINO - GALIPÒ.

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Regione ha facoltà di rispondere.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due interrogazioni pongono al Governo le seguenti domande: quali criteri siano stati adottati per la selezione del personale assunto dalla Sip nel territorio della Sicilia, quali siano stati i criteri seguiti per la scelta delle prove selettive, e se sia stata garantita la massima trasparenza delle decisioni.

L'interrogazione dell'onorevole Capitummino, dato per scontato che le attuali norme che regolano l'accesso ai posti di lavoro vanno applicate anche dagli enti e dalle imprese private con assoluta trasparenza — sono parole della interrogazione dell'onorevole Capitummino — mira a conoscere i criteri e le modalità seguiti dalla Sip per la selezione utilizzata per l'assunzione del personale nell'Isola. Chiede se i predetti criteri e modalità risultino improntati alla piena legalità e alla massima pubblicità e trasparenza. Al riguardo, al fine di sgombrare il campo da ogni possibile equivoco — anche se personalmente comprendo le ragioni che hanno mosso sia l'onorevole Palillo che gli onorevoli Capitummino e Galipò — appare opportuno richiamare l'ambito di applicazione delle leggi regionali concernenti le procedure concorsuali per l'assunzione di personale. Tali procedure sono definite dall'articolo 1 della legge regionale numero 2 del 1988. In base alla predetta norma sono tenuti ad osservare le modalità previste dalla citata legge regionale, l'Amministrazione regionale, le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza; inoltre gli enti locali territoriali e/o assistenziali, nonché gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza.

Orbene, a questo punto, occorre rilevare che la Sip è una società per azioni non sottoposta a tutela, controllo, vigilanza della Regione, per cui i problemi relativi ai rapporti che essa ha con il proprio personale rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della stessa società, senza che la Regione abbia alcuna possibilità di ingerenza in materia. Del resto, io stesso Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni opera nei confronti della Sip un controllo che è limitato alla vigilanza del rispetto degli obblighi derivanti dalla convenzione stipulata (la convenzione Ministero-Sip), nonché

alla verifica sull'andamento della gestione con particolare riferimento agli impianti ed al funzionamento dei servizi dati in concessione.

Dalla evidenziazione di questi caratteri costitutivi: la natura giuridica della Sip, l'ambito delle sue responsabilità e i rapporti che esistono non solo con l'Amministrazione regionale ma con la stessa responsabilità del Governo nazionale, mi sembra si evinca chiaramente come in effetti non esista, soprattutto da parte del Governo regionale, alcuna possibilità di intervento sulle modalità, le procedure ed i criteri operati dalla Sip per il reclutamento del personale in Sicilia.

In ogni caso si precisa che, per la selezione fatta dalla Sip, essa ha assicurato al Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, al quale ci siamo rivolti, che i criteri da essa seguiti nelle assunzioni sono in linea con la vigente normativa. Nel rilevare che l'assunzione mediante pubblico concorso è peculiare delle amministrazioni pubbliche, la Sip ha precisato che la selezione del personale avviene, comunque, nel rispetto di precisi criteri legati alla professionalità ed alla competenza specifica del settore, attraverso test attitudinali, prove pratiche mirate, corsi di formazione pre e post assunzioni. Le assunzioni effettuate presso la sede direzionale per la Sicilia — ha ribadito la concessionaria — non si discostano dai criteri illustrati. Per quanto riguarda, infine, le assunzioni delle varie categorie riservate, la Sip ha riferito che essa si attiene alla disciplina generale prevista dalla legge 2 aprile 1968, numero 482.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Palillo per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta.

PALILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro insoddisfatto della risposta del Governo, perché conoscevo già le leggi che regolano le assunzioni da parte della Regione, dello Stato e di altre aziende come la Sip; però noi pensiamo che, almeno per il passato, queste assunzioni abbiano obbedito a criteri prettamente clientelari, attraverso selezioni prefabbricate, alle quali partecipavano soltanto coloro che venivano segnalati appunto attraverso criteri clientelari.

La mia interrogazione aveva uno scopo puramente provocatorio. Nel momento in cui stiamo predisponendo, attraverso la Commissione

speciale e poi in Aula, una serie di norme che vogliono assicurare la massima trasparenza ai concorsi, penso che anche le altre amministrazioni che operano in Sicilia debbano attestarsi su criteri di trasparenza. Se i criteri di trasparenza dovessero valere soltanto per la Regione, ritengo che avremmo fatto comunque un buon lavoro, ma si tratterebbe certamente di un lavoro a metà. Non mi aspettavo da parte del Presidente della Regione una risposta in termini esaustivi rispetto alle possibilità che ha la Regione stessa di risolvere il problema; però in quest'Aula noi solleviamo provocatoriamente il problema perché riteniamo che la Sicilia non sia terra di nessuno e non lo sia né per quanto riguarda la Sip, né per quanto riguarda le altre amministrazioni.

Dai banchi di questo Parlamento deve emergere, attraverso la posizione che esprimo, ma anche attraverso le altre posizioni, una forte nota di protesta per il modo in cui sono andate le cose nel passato, auspicando che per l'avvenire vengano assicurati quei criteri di trasparenza, di legalità e, soprattutto, di pubblicità in riferimento alle assunzioni che saranno effettuate in futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Capitummino per dichiararsi soddisfatto o meno della risposta del Presidente della Regione.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io mi dichiaro del tutto insoddisfatto, perché, onorevole Presidente, quando legiferiamo in alcuni settori in cui non dovremmo legiferare, finiamo con il varare delle leggi che servono a garantire una specie di pascolo abusivo ad alcune aziende nazionali del Paese che in Sicilia si permettono di realizzare interventi e comportamenti che altrove non possono realizzare. Sembra che le leggi dello Stato si applichino ovunque tranne in Sicilia. Le leggi, infatti, non permettono interventi di questo tipo. Porto un esempio per tutti: il collocamento agricolo, settore per cui non abbiamo alcuna competenza e non possiamo intervenire. Voi sapete che la più piccola azienda, così come la più grossa, quando deve avviare un bracciante agricolo effettua la richiesta nominativa al collocamento. Onorevole Presidente, non si tratta di assumere ingegneri o personale laureato o di gruppo «B», ma si tratta di assumere anche qui degli operai, degli operai che deb-

bono anch'essi rispondere ai fini dell'assunzione ai criteri previsti dal collocamento nell'intero Paese.

Noi conosciamo, invece, i criteri che la Sip negli anni ha preferito e che continua a preferire! Non sono dei criteri che possono essere accettati nel momento in cui da parte dell'opinione pubblica e dei cittadini si chiede trasparenza nel settore del mercato del lavoro, nell'immissione di nuova manodopera nel mercato del lavoro, sia pubblico che para-pubblico (nel caso della Sip possiamo parlare di settore parapubblico).

Non vedo quali risposte possiamo dare alla trasparenza in questo settore se ci limitiamo ad approvare una legge a livello regionale che serve soltanto a garantire obiettività e trasparenza nella pubblica Amministrazione ed invece non ha refluenze proprio in quei settori dove sarà negli anni prossimi possibile, più che nella pubblica Amministrazione, trovare un posto di lavoro.

Si parla di investimenti per centinaia di miliardi che la Sip farà nei prossimi anni in Sicilia con i fondi dello Stato: infatti la Sip, quando investe in Sicilia, i quattrini li chiede allo Stato attraverso la legge numero 64 del 1986 sul Mezzogiorno, attraverso gli interventi finanziari straordinari che lo Stato continua a realizzare in Sicilia e che vengono realizzati attraverso la Sip.

Il denaro pubblico viene dunque usato per cercare di realizzare situazioni assurde di privilegio nell'immissione nel mercato del lavoro parapubblico! Siamo del tutto insoddisfatti, onorevole Presidente. Noi chiediamo alla Regione non soltanto di fare rispettare le proprie leggi, ma di fare osservare anche le leggi dello Stato, visto che questa Regione appartiene allo Stato italiano e, quindi, bisogna attivare gli ispettorati del lavoro per garantire che le leggi dello Stato siano da tutti osservate in Sicilia, anche dalla Sip. Per quanto ci riguarda staremo attenti, ci trasformeremo in difensori civili della società civile e, se riusciremo ad avere notizie su assunzioni prestabilite che la Sip andrà ad effettuare, faremo segnalazioni non solo al Governo della Regione, ma alla Magistratura ed all'Alto Commissario per la lotta alla mafia, in modo tale che si sappia che in Sicilia questi meccanismi la Sip non li usa per cercare di immettere personale altamente qualificato, ma per effettuare, attraverso la mediazione, l'immissione nel mercato del lavoro di soggetti amici e amici degli amici.

E questo avviene, ripeto, nel momento in cui abbiamo istituito una Commissione per la trasparenza per garantire obiettività a tutti! Non possiamo più consentire tutto ciò, né ai singoli, né ai partiti, né agli Assessori, né ai deputati nazionali né a nessuno. Dobbiamo finirla tutti di porre in essere interventi che non è più possibile realizzare, se vogliamo restituire ai cittadini fiducia nelle istituzioni, in tutti gli organismi, nei deputati regionali, nazionali, nei ministri, nei sottosegretari, in tutti coloro che in questo Paese hanno la gestione della cosa pubblica. Per questo motivo chiedo al Governo di intervenire ancora pesantemente dal punto di vista politico e morale, e di osservare le leggi della trasparenza e della correttezza, che si addicono a tutti, a prescindere dalle leggi buone o brutte che questa Assemblea negli anni ha varato nel campo del mercato del lavoro.

PRESIDENTE. Si procede allo svolgimento della interrogazione numero 2131, «Annullamento del decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo», degli onorevoli Cusimano e Paolone.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

FERRANTE, segretario:

«Al Presidente della Regione, premesso che, sulla base di una delibera che sarebbe stata adottata dalla Giunta regionale il 21 marzo 1990, la Signoria Vostra ha avvocato le funzioni dell'Assessore regionale per gli enti locali e deciso, con un decreto in pari data, la decadenza del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo e la contestuale nomina del commissario straordinario;

per sapere:

— se non ritenga tale intervento irrituale e viziato dalla violazione dell'Ordinamento regionale degli enti locali e da eccesso di potere;

— se non ritenga la tempestività con cui ha operato estremamente sospetta dal momento che non ci può essere stato il tempo di effettuare la dovuta valutazione degli atti e delle motivazioni con i quali, poche ore prima, la Commissione provinciale di controllo di Catania aveva, illegittimamente, preso atto delle dimissioni di sedici consiglieri comunali senza che venissero preventivamente ratificate dal Consiglio comunale;

— se esistessero validi motivi per sostituirsi all'Assessore per gli enti locali e quali;

— se all'origine dello scioglimento del Consiglio comunale non vi fossero interessi di natura politica, riguardanti in particolare il partito della Democrazia cristiana;

— se non ritenga di dovere annullare il decreto di scioglimento del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo, tenuto conto anche del fatto che il 6 maggio saranno convocati i comizi elettorali per il suo rinnovo» (2131).

CUSIMANO - PAOLONE.

PRESIDENTE. Il Presidente della Regione ha facoltà di rispondere.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, con l'interrogazione in esame gli onorevoli interroganti si riferiscono al decreto che io emanai il 21 marzo 1990, con il quale è stata dichiarata la decadenza del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo ed è stato contestualmente nominato il commissario straordinario.

Sostanzialmente i punti rilevanti della interrogazione sono quattro. Mi si chiede, in primo luogo, se tale provvedimento non sia irrituale, viziato per violazione dell'Orel e per eccesso di potere.

La seconda domanda che mi si pone è se non debba essere considerata sospetta la tempestività con cui il citato provvedimento è stato emanato. Ciò in relazione alla circostanza che nello stesso giorno la Commissione provinciale di controllo di Catania, illegittimamente, sostengono gli interroganti, ha preso atto delle dimissioni di sedici consiglieri senza che tali dimissioni venissero preventivamente ratificate dal Consiglio comunale e, ciò nonostante, la Giunta regionale ha deliberato.

Il terzo punto è costituito dalla domanda se esistessero validi motivi a sostegno della avocazione delle funzioni dell'Assessore per gli Enti locali, operata dal Presidente della Regione con il citato provvedimento.

Il quarto punto — debbo riconoscere — è ormai superato. Questa interrogazione si sta svolgendo con incredibile ritardo: si chiedeva se il Presidente della Regione non ritenesse di an-

nullare il provvedimento nella imminenza delle elezioni convocate per il 6 maggio 1990.

Vorrei ricordare che il decreto presidenziale, oggetto dell'interrogazione, è stato emanato in esecuzione della deliberazione numero 97 del 21 marzo 1990, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione ad emettere il provvedimento relativo alla dichiarazione di decadenza del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo e la conseguente nomina del commissario straordinario.

La predetta deliberazione prende le mosse dalla comunicazione con la quale la Commissione provinciale di controllo di Catania ha reso noto di avere preso atto delle dimissioni presentate da 16 consiglieri del citato comune — sedici su trenta — ed è motivata innanzitutto dalla constatazione della necessità di dichiarare la decadenza del Consiglio comunale di Tremestieri Etneo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 dell'Orel, per aderire alla volontà espressa dalla metà più uno dei consiglieri assegnati al comune.

La seconda motivazione per la predetta deliberazione è la considerazione che lo stesso giorno dell'adozione della deliberazione, il famigerato 21 marzo 1990, scadeva improrogabilmente il termine previsto dall'articolo 169, terzo comma, dell'Orel per la dichiarazione di decadenza dei consigli comunali e la nomina di commissari straordinari, in relazione alla circostanza che già era stata fissata la data delle elezioni amministrative per il 6 maggio 1990; da qui la esplicita dichiarazione circa la sussistenza dei motivi di opportunità e di urgenza previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge regionale numero 28 del 1962 per la avocazione da parte del Presidente della Regione delle funzioni dell'Assessore regionale per gli enti locali nell'affare di che trattasi.

In relazione ai già evidenziati motivi di urgenza, il decreto è stato notificato lo stesso giorno della emanazione.

Vorrei fare un riferimento più specifico al punto della interrogazione nel quale l'onorevole Cusimano parla di sospetta tempestività. Vorrei dire che, se non eguale, forse maggiore sospetto può esserci stato per la strana procedura che ha portato alla definizione formale della fase precedente alle dimissioni dei sedici consiglieri, quindi alla comunicazione alla Commissione provinciale di controllo, e da parte della stessa Commissione provinciale di controllo l'ulteriore comunicazione alla Presidenza del-

la Regione. C'è una sospetta mancanza di tempestività, quasi tale da adempiere ad una specie di obbligo formale, ma condotto ormai «in zona Cesarini», e tale sostanzialmente da vanificare di fatto la condizione che si era determinata per lo scioglimento del Consiglio comunale. Perché era chiaro che se fossimo arrivati al 22 marzo, pur sussistendo oggettivamente le condizioni previste dall'Orel, attraverso anche uno stracchiamento delle procedure, si sarebbe finito col vanificare la stessa condizione prevista appunto dall'Orel.

È stato proprio in relazione ai già evidenziati motivi d'urgenza, dicevo, che l'emanato decreto è stato notificato lo stesso giorno in cui è stato adottato. Mi sembra che risulti sufficientemente evidente che il decreto è stato emanato nel pieno rispetto delle procedure di legge.

Né la tempestività con la quale è stato notificato per l'esecuzione può essere considerata motivo di sospetto, atteso che nella specie la tempestività era imposta dalla circostanza d'urgenza già valutata e sottolineata dalla Giunta regionale nella richiamata deliberazione. Del resto, vorrei ricordare che la legittimità del provvedimento ha trovato ulteriore e definitiva conferma presso il Consiglio di giustizia amministrativa, dopo una prima fase nella quale il Tribunale amministrativo regionale aveva dichiarato la sospensiva del provvedimento. Si fa presente infatti che il citato decreto presidenziale è stato impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, con ricorso notificato in data 24 marzo 1990, dai signori Giuffrida Salvatore, Ventimiglia Andrea e Costa Guido, i quali chiedevano anche la sospensione del provvedimento.

La domanda di sospensione del decreto veniva accolta dal Tribunale amministrativo regionale, sezione di Catania, con ordinanza numero 255 del 5 aprile 1990, ritenendo illegittimo l'intervento sostitutivo della Commissione provinciale di controllo, non configurandosi nella fattispecie inerzia del Consiglio comunale. La predetta ordinanza con la quale il Tribunale amministrativo regionale, sezione di Catania, ha accolto la domanda di sospensione è stata impugnata dinanzi il Consiglio di giustizia amministrativa dalla Presidenza della Regione. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha accolto l'appello contro la dichiarata sospensione con ordinanza numero 190 del 17 maggio 1990 in cui veniva considerato che non sussistono i presupposti prescritti per la sospensione del prov-

vedimento impugnato. Inoltre, mi permetterei informare l'onorevole Cusimano e gli onorevoli presenti che egualmente esito negativo ha avuto una denuncia penale che era stata presentata da alcuni di questi consiglieri comunali alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo. L'intera vicenda è stata quindi esaminata anche sotto questo aspetto.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si dice che la politica è l'arte del possibile, ma, onorevole Presidente della Regione, dopo la sua dichiarazione, credo che la politica sia anche l'arte dell'impossibile; perché lei ha dimostrato come l'arte dell'impossibile possa sembrare possibile. Il tutto è molto semplice. Lei sa, come lo so io, che l'intervento per Tremestieri Etneo è avvenuto perché c'erano interessi di natura politica; lei sa, come me, che le dimissioni, prima di essere sottoposte all'esame della Commissione provinciale di controllo debbono essere ratificate dal Consiglio comunale, e senza tale ratifica l'organo di controllo non può vistare l'atto deliberativo.

Invece, la Commissione provinciale di controllo ha vistato l'atto e non perché il Consiglio comunale di Tremestieri non volesse ratificare le delibere ma perché non è stato messo nelle condizioni di farlo. La Commissione provinciale di controllo, stranamente, il 21 marzo del 1990, appone il visto alla delibera, dopodiché, con un elicottero, perché la Commissione provinciale di controllo di Catania è fornita di elicottero, onorevole Presidente?...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. È fornita semplicemente di fax!...

CUSIMANO. ...Con un elicottero ha portato immediatamente la delibera vistata alla Giunta riunita, la quale, sempre attraverso elicotteri, nella stessa data ha risolto il problema; e il tutto ormai funziona. Dopodiché il Tribunale amministrativo regionale accoglie la sospensiva richiesta da tre consiglieri comunali, ma il Consiglio di giustizia amministrativa è sempre pronto (lei lo sa, onorevole Presidente, che il Consiglio di giustizia amministrativa viene nominato dal popolo); e dato che è il popolo,

a nome del Consiglio di giustizia amministrativa, a prendere le decisioni, il risultato non poteva essere che quello di respingere il ricorso che invece è stato accolto dal Tribunale amministrativo regionale. È tutto ridicolo, onorevole Presidente della Regione, pertanto mi dichiaro assolutamente insoddisfatto della sua risposta e prendo atto della circostanza che finalmente qualcuno mi ha dimostrato che la politica è l'arte dell'impossibile.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto terzo dell'ordine del giorno, che reca: Discussione di disegni di legge.

Seguito della discussione del disegno di legge «Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi» (702/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numero 702/A, «Disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi illegittimi», iscritto al numero 1 del terzo punto dell'ordine del giorno. Ricordo che l'esame del disegno di legge si era interrotto nella seduta numero 317 di giovedì 6 dicembre 1990, in sede di discussione generale.

Invito gli onorevoli componenti la quarta Commissione legislativa «Ambiente e territorio» a prendere posto al banco assegnato alla Commissione.

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORGONE, *Assessore per il Territorio e l'ambiente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, informo l'Assemblea che il Governo ha chiesto il parere dell'Ufficio legislativo e legale sulla normativa contenuta negli articoli di questo disegno di legge. Chiedo, pertanto, l'accantonamento del disegno di legge stesso, in attesa di acquisire tale parere.

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Presidente della Regione, signori Assessori, recentemente il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha annullato il provvedimento con il quale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente aveva restituito ad un comune un piano particolareggiato relativo ad un centro storico nel presupposto che lo strumento urbanistico generale fosse stato in precedenza totalmente annullato in sede giurisdizionale.

Su quel piano particolareggiato l'Assessore regionale non può più adottare alcuna determinazione, essendo nel frattempo decorso il termine perentorio previsto dall'articolo 19, comma secondo, della legge regionale numero 71 del 1978 nel testo vigente, sicché, anche in presenza di gravi e vistosi vizi di legittimità, il piano, divenuto efficace a tutti gli effetti, può essere attuato.

Tale è certamente l'avviso dell'Assessorato regionale, il quale in un caso analogo, avendo ritenuto che, decorso il termine sopraindicato, si fosse consumato il suo potere di intervento, ha chiesto al Governo dello Stato di procedere all'annullamento di un piano regolatore generale divenuto efficace anche se illegittimo.

Nell'ipotesi prevista dai primi due commi dell'articolo 19, potrebbe divenire efficace un piano dal contenuto palesemente illegittimo, dal momento che, ai sensi dell'articolo 26 della citata legge regionale, il riscontro della Commissione provinciale di controllo sulle deliberazioni comunali è esclusivamente di legittimità sulla regolarità delle adunanze degli organi collegiali, allorché dette deliberazioni debbano essere successivamente trasmesse all'Assessorato regionale del Territorio e dell'ambiente per i provvedimenti di competenza.

Il disegno di legge che oggi viene all'esame dell'Assemblea, muovendo dalle considerazioni che precedono, intende colmare una lacuna dell'ordinamento regionale, dettando una compiuta disciplina dell'annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici, sia generali che attuativi.

Con l'articolo 1 viene attribuito all'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente il potere di annullare gli strumenti urbanistici generali attuativi illegittimi entro dieci anni dalla loro adozione. L'annullamento deve essere preceduto dalla comunicazione del rilievo dei vizi

di legittimità al comune con invito a presentare le deduzioni.

La Regione siciliana ha competenza esclusiva nella materia urbanistica. Ciò comporta per la stessa la possibilità di dettare norme in tema di annullamento d'ufficio degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, senza che ciò costituisca violazione di alcuna norma costituzionale.

L'attribuzione all'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente dello specifico potere previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge riguarda un particolare settore e non è riconducibile alla generale potestà del Governo dello Stato di annullare in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto numero 383 del 1934, qualsiasi atto amministrativo.

Il potere attribuito dall'articolo 1 per quanto attiene agli strumenti urbanistici soggetti all'approvazione regionale trova del resto una precisa giustificazione nella circostanza che nel procedimento di formazione di tali strumenti interviene la Regione, sicché sarebbe assurdo negare che all'Assessore competente possa essere attribuita la potestà di annullare d'ufficio i predetti strumenti nel caso di loro illegittimità, fatto salvo il diritto del comune di intervenire nel procedimento di annullamento.

Per quanto attiene agli strumenti urbanistici attuativi non soggetti all'approvazione regionale, l'attribuzione del potere ha il medesimo fondamento della potestà attribuita dall'articolo 53 della legge regionale numero 71 del 1978, con riferimento alle deliberazioni e ai provvedimenti comunali che consentono esecuzione di opere in violazione delle leggi vigenti, delle prescrizioni di strumenti urbanistici e delle norme dei regolamenti edilizi.

L'articolo 1 del disegno di legge in esame non è lesivo dell'autonomia dei comuni, in quanto prevede la partecipazione del comune nel procedimento di formazione dell'atto di annullamento.

Con gli articoli 2 e 3 del disegno di legge viene disciplinato l'annullamento d'ufficio da parte dei comuni degli strumenti urbanistici illegittimi, sia generali sia attuativi, soggetti o non soggetti all'approvazione regionale. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 non sono affatto innovative per quanto attiene al potere di annullamento; lo sono solo per quanto riguarda il procedimento.

Alla luce delle rapide considerazioni che precedono, appare evidente come con il disegno di

legge in esame si vuole essenzialmente rafforzare il potere di vigilanza della Regione nella materia urbanistica al fine di garantire in modo più efficace ed incisivo la conformità alla legge dell'attività dei comuni nel settore.

Quanti sono interessati alla trasparenza dell'azione amministrativa non devono nutrire alcun timore per l'attribuzione alla Regione del potere previsto all'articolo 1. Non mi scandalizza l'esercizio di tale potere, che non sarebbe sottratto a controllo giurisdizionale; mi scandalizza, invece, l'attuazione da parte dei comuni di strumenti urbanistici illegittimi, mi scandalizza, in tale ipotesi, l'impotenza della Regione, la sua impossibilità di intervenire per il ripristino della legalità violata.

Il Presidente della Regione ha parlato questa sera di via amministrativa nella lotta contro la mafia. Io dubito fortemente che alle sue parole corrispondano i fatti. Oggi il Governo non dà, con riferimento al disegno di legge in esame, alcun contributo nella direzione di quanto affermato dal Presidente della Regione, anzi smentisce nei fatti, in modo clamoroso, tutti gli impegni assunti con dichiarazioni più o meno solenni. Il potere che, senza violare la Costituzione e lo Statuto, si vuole attribuire all'Assessore regionale del Territorio e dell'ambiente è un potere diretto al ripristino della legalità nel pieno rispetto dell'autonomia comunale.

Per le su esposte ragioni il Gruppo comunista è decisamente contrario al rinvio dell'esame del disegno di legge, che potrebbe preludere all'insabbiamento della proposta, al fine di garantire non la certezza del diritto, ma la certezza della violazione di esso ad opera delle amministrazioni locali.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha grande rispetto e grande riguardo per le considerazioni svolte dall'onorevole D'Urso, tranne per la parte in cui, in maniera assolutamente soggettiva ed arbitraria, ritiene di potere affermare che non c'è una consequenzialità concreta, almeno nelle intenzioni del Governo stesso, per tradurre in fatti le dichiarazioni di voler perseguire in maniera rigida e trasparente la via amministrativa per la lotta contro la mafia.

Ho grande rispetto e condivisione per gli obiettivi che questo disegno di legge si propone, e l'onorevole D'Urso sa che in Commissione di merito il Governo non ha espresso alcuna contrarietà. L'onorevole D'Urso sa anche che sono state sollevate, legittimamente, preoccupazioni e perplessità rispetto alla costituzionalità della norma stessa e che l'ultima vicenda della vita legislativa della Regione è stata caratterizzata da una serie di contenziosi, complessivamente non utili, tra la Regione e, attraverso le decisioni del Commissario dello Stato, il Governo nazionale.

Non mi sembra che ci sia nulla di male se il Governo chieda un momento di approfondimento, semplicemente per dotarsi, oltre alle valutazioni di ordine più o meno costituzionale che l'onorevole D'Urso ha espresso qui, di un apporto tecnico sufficiente per consentirci di legiferare — non fra un anno, ma nei tempi più rapidi possibili — con piena cognizione di quello che stiamo facendo. Le assicuro che da parte mia — che sono ancora il Presidente della Regione — e da parte del Governo non c'è la volontà di insabbiare il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alla richiesta del Governo, si dispone la sospensione della discussione del disegno di legge, in attesa che il Governo stesso acquisisca il parere dell'Ufficio legislativo e legale.

Discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alle leggi regionali 23 luglio 1977, numero 66 e 13 agosto 1979, numero 202» (829 - 824 - 378/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numeri 829 - 824 - 378/A, «Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alle leggi regionali 23 luglio 1977, numero 66 e 13 agosto 1979, numero 202», iscritto al numero 2 del terzo punto dell'ordine del giorno.

Invito gli onorevoli componenti la sesta Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari», a prendere posto al banco assegnato alla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, onorevole Galipò, ha facoltà di svolgere la relazione.

GALIPÒ, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a fronte dei numerosi interventi normativi — ben otto — che regolavano in modo certo non semplice la materia delle cure prestate a soggetti costretti a ricorrere a strutture ubicate fuori dall'Italia, si è avvertita la esigenza di un'iniziativa che desse chiarezza all'intera procedura, assieme alla garanzia di una maggiore equità di trattamento per gli interessati.

I ricoveri all'estero originariamente erano regolamentati da una normativa della Cee, il regolamento numero 1408 del 1971, che, però, non consentiva a tutti i cittadini il diritto al rimborso, ma semplicemente ai lavoratori, creando una evidente condizione di disparità. Successivamente, con norma regionale, questa limitazione venne superata estendendo a tutti i cittadini il diritto a questo rimborso. Fu prima approvata la legge regionale numero 66 del 23 luglio del 1977, che regolamenta la fattispecie delle cure all'estero presso i centri privati non convenzionati, o per comprovate esigenze diagnostico-terapeutiche, che non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo e tempo adeguati nei luoghi di cura convenzionati ubicati nel territorio nazionale. Successivamente, con legge regionale 13 agosto 1979, numero 202, venne anche regolamentato il diritto al rimborso delle spese per viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e comprovate da documentazione giustificativa nei confronti dell'ammalato e di eventuali accompagnatori, sino a un massimo del 60 per cento delle spese sostenute.

Sino a poco tempo fa, sia per quanto riguarda il riferimento alla norma Cee, che per quanto riguarda le due leggi regionali, la numero 66 del 1977 e la numero 207 del 1979, si era non solo riscontrato una positività di risposta alla domanda, ma era anche risultato che le norme consentivano, con sufficiente trasparenza e chiarezza, di affrontare il problema delle cure nei confronti dei cittadini che ne avevano fatto richiesta.

Con l'attuazione della delega data al Ministro della Sanità dall'articolo 3 della legge 23 ottobre 1985, la numero 595, però, la situazione incomincia a diventare estremamente nebulosa fino a creare, poi, con la successiva normativa una serie di sovrapposizioni di norme nazionali su quelle regionali, determinando, conseguentemente, una situazione di profonda confusione. Ovviamente, non mi riferisco tanto al ruolo della burocrazia, che, comunque, è in grado di districarsi nelle difficoltà e nelle sovrapposizioni,

ma, soprattutto, grande difficoltà è generata nei confronti dell'utente, che deve ricorrere a questi riferimenti normativi.

Un dato è apparso subito molto preoccupante e poi, nella realtà, si è avuto modo di constatare che tale preoccupazione era fondata: la normativa richiamata consentiva e obbligava a creare dei centri di riferimento quale momento autorizzativo delle cure stesse; questi centri di riferimento creati nelle varie strutture ospedaliere e universitarie, sono contraddistinti da una pluridisciplinarietà che già di per sé evidenzia le difficoltà di interpretazioni, sia in termini di eguaglianza di trattamento, sia di capacità di risposta nei confronti degli ammalati.

Ci si è trovati, spesso, in presenza di atteggiamenti diversi da centro di riferimento a centro di riferimento, da disciplina specialistica a disciplina specialistica; e ciò, evidentemente, con una violazione, nella sostanza e nello spirito, della norma costituzionale che, invece, si prefigge la garanzia del diritto alla salute del cittadino globalmente inteso e non parcellizzato per specializzazioni. Da qui le numerose difficoltà burocratiche e l'esigenza di unificare le procedure per superare questi motivi di difficoltà e di disparità.

In questo senso, quindi, è maturata l'iniziativa legislativa che stiamo discutendo, promossa dal Governo e anche da parlamentari di questa Assemblea, che serve, da un lato a precisare in maniera inequivoca che la legge regionale numero 66 del 1977 non può essere più applicata alle richieste di fruizione di prestazioni sanitarie all'estero, e dall'altro, soprattutto, alla definizione di una Commissione regionale per realizzare, in questo modo, una uniformità di indirizzo da parte della pubblica Amministrazione e una presenza uniforme del Governo della Regione. Attraverso l'assunzione di responsabilità di un funzionario della sanità viene garantita la continuità di regolamentazione, pur in presenza di casi spesso diversi gli uni dagli altri. In questo modo si è voluto evitare alla grande confusione a cui il cittadino veniva sottoposto e le grandi difficoltà che, tra l'altro, la stessa norma nazionale paventava, consentendo alla Regione la possibilità di apportare modifiche per rendere più semplice e più snella questa procedura.

Va detto altresì che, in presenza delle numerose richieste (dell'ordine di migliaia), nell'elaborare questa normativa si è avuto cura di dotare la costituenda Commissione di un perso-

nale adeguato per evitare i lunghi ritardi e, quindi, per consentire una risposta in tempi reali alle domande che, talvolta, non possono soffrire tempi lunghi.

L'altro problema che viene affrontato dalla norma è il decentramento nei confronti delle Unità sanitarie locali della istruzione e della liquidazione dei rimborsi. Anche in questo caso si muove dall'esigenza di consentire una risposta in tempi reali, perché è ovvio che i cittadini interessati a queste cure, alla necessità di queste integrazioni, sono i meno abbienti, e quindi hanno bisogno di una risposta tempestiva. Bisogna evitare i tempi lunghi, i ritardi notevoli che, certamente, non possono essere addebitati alla burocrazia o tanto meno alla volontà del Governo, ma che comunque in passato sono stati numerosi e consistenti.

Il rinvio alle unità sanitarie locali consente una risposta immediata, avendo, tra l'altro, la garanzia dell'intervento finanziario, perché anche in questo la legge prevede l'allocatione nel bilancio delle unità sanitarie locali di una dotazione finanziaria, evitando, cioè, che non vi siano fondi disponibili. Né è consentito attingere a questi fondi, messi a disposizione per i rimborsi, per altre attività delle unità sanitarie locali, perché, se così avvenisse, si determinerebbero delle gravi conseguenze nei confronti degli aventi diritto. Quindi, spesa predefinita, allocatione in un bilancio *ad hoc* e possibilità d'intervento.

In questo modo, la Commissione ha ritenuto di definire, nella comparazione dei disegni di legge di iniziativa parlamentare con quello d'iniziativa governativa, uno strumento che fosse in grado di rispondere alla domanda che proviene, costantemente, dalle nostre realtà siciliane nei confronti di una pratica sanitaria che, certamente, si sta tentando di adeguare alla realtà di oggi nella rivalutazione dei fatti strutturali ed anche nella qualificazione professionale, ma che, indubbiamente, ancora non è all'altezza, per dare, con prontezza e con capacità qualitativa, risposte esaustive alle domande, talvolta molto pressanti, che provengono dalla comunità siciliana.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, fino al 28 febbraio 1990, in materia di

assistenza indiretta relativa a fruizione di prestazioni assistenziali all'estero, si è applicata nella Regione siciliana la normativa prevista dalle leggi regionali numero 66 del 1977 e numero 202 del 1979.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale del 3 novembre 1989 si è profondamente modificato il quadro nazionale di riferimento della materia in questione. Infatti, la legge regionale numero 66 del 1977 prevedeva il rimborso integrale a carico del fondo sanitario delle spese di ricovero e non prevedeva rimborsi per prestazioni di carattere libero-professionale; mentre, invece, con il decreto ministeriale 3 novembre 1989, si prevede il rimborso delle spese di ricovero, nei limiti però dell'80 per cento, ed è ammesso il rimborso di spese per prestazioni libero-professionali fino al 40 per cento. Nello stesso decreto è specificato espressamente che non è possibile accollare al fondo sanitario nazionale prestazioni ulteriori rispetto a quelle in esso esplicitamente previste.

La legge regionale numero 202 del 1979 ammette a carico della Regione il rimborso tanto delle spese di viaggio, quanto di quelle di soggiorno, fino ad un limite massimo del 60 per cento; il decreto ministeriale prevede, invece, a carico del fondo sanitario nazionale il rimborso nella misura uguale per tutti dell'80 per cento delle spese di viaggio e dell'eventuale accompagnatore, mentre non prevede alcun rimborso per le spese di soggiorno. Dall'esame del quadro normativo richiamato si evince come la legge regionale numero 66 del 1977 non ha più trovato dal 1° marzo 1990 applicazione concreta con riferimento a cure sanitarie all'estero, atteso che tale materia risulta regolata dal decreto ministeriale ed essendo di conseguenza anche venuta meno la copertura finanziaria.

La normativa nazionale sopravvenuta non preclude, però, l'operatività della legge regionale numero 202 del 1979; infatti, tale legge non ha mai fatto carico sul fondo sanitario nazionale e, quindi, non presenta problemi di copertura finanziaria. Inoltre, la previsione di un sussidio relativo alle spese di soggiorno non trova alcun limite nella normativa nazionale e, pertanto, la legge regionale numero 202 del 1979 continua ad essere in vigore.

Tutto ciò ha comportato la necessità di questo intervento legislativo affinché si coordinasse tutta la materia e, nello stesso tempo, questo disegno di legge prevede di decentrare alle unità sanitarie locali tutta una serie di compe-

tenze amministrative attualmente svolte dagli uffici dell'Assessorato regionale della Sanità.

Rimane però in sospeso una questione anch'essa molto importante, cui va tentato di dare una risposta in positivo, e che riguarda la differenza fra il rimborso integrale delle spese di ricovero (in passato assicurato dalla legge regionale numero 66 del 1977) ed il contributo parziale dell'80 per cento previsto dalla nuova normativa nazionale, che noi stasera intendiamo recepire con questo disegno di legge.

Sono fermamente convinto della necessità di un ulteriore intervento legislativo volto alla copertura del rimanente venti per cento con fondi regionali. Mi rendo però conto che propongo oggi, in questo disegno di legge, significherebbe rinviare alle calende greche l'approvazione dello stesso che, fra l'altro, come dicevo all'inizio, contiene all'articolo 2 e all'articolo 3 alcune norme che eliminano il viavai da parte di migliaia di cittadini i quali devono recarsi a Palermo per avere rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno per ricoveri avvenuti fuori dalla Sicilia. E noi sappiamo che l'Assessorato, in questo ultimo periodo di tempo, sta trattando le pratiche del 1987, per cui l'esame delle stesse avviene con lungo ritardo. Ecco perché con questa riserva sull'articolo 1, al primo comma, riteniamo utile e necessaria l'approvazione di questo disegno di legge.

ALAIMO, *Assessore per la Sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALAIMO, *Assessore per la Sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, invero non ho molto da aggiungere a quello che in maniera molto analitica ha detto il relatore del disegno di legge, onorevole Galipò.

Vorrei semplicemente sottolineare il fatto positivo che la Regione siciliana si adegua ad una normativa nazionale, parificando nella misura dell'ottanta per cento le spese di rimborso per le cure effettuate all'estero.

Nel momento in cui sosteniamo che la Regione siciliana viene penalizzata dalla suddivisione del fondo sanitario nazionale, discostarci da questo indirizzo, che è generale per il Paese, sarebbe a mio giudizio un errore di fondo, che finirebbe con il compromettere le iniziative che noi portiamo avanti anche a livello nazionale. Vorrei aggiungere che, paradossalmen-

te, creeremmo delle condizioni di divario nel quadro unitario della sanità: sarebbe sbagliato che una Regione, a differenza delle altre, rimborsasse il cento per cento.

Vorrei rilevare, invece, il dato positivo di questa proposta di legge, che è stato sottolineato dall'onorevole Galipò e che intendo brevemente riprendere. C'è una norma, a proposito della legge regionale numero 66 del 1977, che prevede che si fissino dei tetti per il rimborso dei ricoveri nelle case di cura private che non sono convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, perché oggi assistiamo anche — diciamo pure — ad un abuso nell'applicazione della legge. Con riferimento alle case di cura private che fanno gli interventi, o agli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, si presentano preventivi che sono tre o quattro volte superiori al reale ammontare. Il disegno di legge tende appunto, per certi versi, anche a «moralizzare», questo settore.

Infine ci sono due grandi aspetti positivi: il primo è costituito dal decentramento alle unità sanitarie locali, per evitare che il cittadino di Chiaramonte Gulfi debba venire a Palermo a sollecitare la pratica con tutto quello che ne consegue.

Il secondo consiste nel rimborso forfettizzato. Sino ad oggi è avvenuto che chi ha potuto presentare le fatture, anche se va a mangiare al ristorante, o se alloggia in alberghi con due o con tre stelle, riesce ad avere il rimborso totale. Addirittura, c'è gente che va in alberghi a cinque stelle! Invece il povero cittadino che non ha possibilità di presentare la fattura, o un biglietto di giustificazione, finisce con l'essere penalizzato. Quindi a mio giudizio si tratta di un disegno di legge che riequilibra il settore e, con piccoli aggiustamenti, dà una risposta positiva alle attese di quei cittadini che sono costretti a ricorrere alle cure sanitarie fuori dalla Sicilia o all'estero, realizzando anche una certa giustizia.

Bisogna poi tener conto che le leggi regionali numero 66 del 1977 e numero 202 del 1979 erano dei provvedimenti approvati prima ancora dell'entrata in vigore del Servizio sanitario nazionale; quindi una rilettura e una rivisitazione in questo senso mi sembrano estremamente positive.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 1.

1. Le disposizioni degli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater*, 14 *quinqüies* e 14 *sexies* della legge regionale 3 giugno 1975, numero 27, come modificata dalla legge regionale 23 luglio 1977, numero 66, non si applicano in caso di fruizione di prestazioni sanitarie presso istituti sanitari e luoghi di cura comunque denominati ubicati all'estero.

2. È fatta salva, per le domande presentate entro il 28 febbraio 1990, l'applicazione delle disposizioni richiamate al comma 1, in conformità al disposto dell'articolo 9, comma 2, del decreto 3 novembre 1989 del Ministro della Sanità.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la Sanità è costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del suddetto decreto ministeriale 3 novembre 1989 e dalla circolare del Ministro della Sanità 12 dicembre 1989, numero 33, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nel rilascio delle autorizzazioni, una commissione sanitaria regionale con funzione di centro di riferimento regionale, composta dall'ispettore sanitario regionale, che la presiede, e da personale medico di qualifica apicale delle strutture ospedaliere ed universitarie. In caso di trapianto d'organo, della commissione fanno parte medici responsabili di presidi autorizzati al trapianto richiesto.

4. In caso di fruizione di cure sanitarie all'estero, i benefici di cui alla legge regionale 13 agosto 1979, numero 202, possono essere concessi esclusivamente in relazione a prestazioni autorizzate in regime di assistenza indiretta ai sensi della vigente normativa nazionale ovvero fruita in regime di assistenza diretta. L'autorizzazione o parere del centro regionale di riferimento di cui al comma 3 sostituisce a tutti gli effetti il parere della Commissione regionale prevista dall'articolo 14 *ter* della legge regionale 3 giugno 1975, numero 27».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 2.

1. Le competenze inerenti l'istruttoria, la liquidazione ed il pagamento delle provvidenze relative a prestazioni sanitarie fruita nel territorio nazionale e disciplinate dagli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater* e 14 *quinqüies* della legge regionale 3 giugno 1975, numero 27 e successive integrazioni e modifiche, sono trasferite all'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito. Le relative istanze sono presentate alla medesima unità sanitaria locale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle istanze pervenute all'Assessorato regionale della Sanità in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

3. Restano ferme le competenze della Commissione regionale prevista dall'articolo 14 *ter* della legge regionale 3 giugno 1975, numero 27, il cui parere è vincolante.

4. Con decreti dell'Assessore regionale per la Sanità, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono fissati i limiti massimi di rimborso, determinati in relazione alle patologie riscontrate, alle terapie praticate ed al reddito dell'assistito».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 3.

1. I primi due commi dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1979, numero 202 sono sostituiti dai seguenti:

«L'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito nei casi di ricorso a luoghi di cura

non convenzionati ubicati fuori dal territorio regionale, in territorio nazionale o all'estero, previsti dagli articoli 14 *bis*, 14 *ter*, 14 *quater*, 14 *quinquies* e 14 *sexies* della legge regionale 3 giugno 1975, numero 27, e successive modifiche ovvero autorizzati in base alla vigente normativa in materia di cure all'estero, è autorizzata, nel caso in cui il paziente appartenga a famiglia in condizioni economiche tali da non poter affrontare le relative spese, a concedere un contributo forfettario nelle spese di viaggio e soggiorno del malato e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto indispensabile per l'assistenza.

L'ammontare del contributo forfettario è determinato dall'Assessorato regionale della Sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati. Esso non può superare, quanto alle spese di viaggio, il 60 per cento di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché già non rimborsabili a carico del fondo sanitario nazionale ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero; quanto alle spese di soggiorno il contributo è determinato in misura forfettaria e non può superare il 60 per cento di una diaria onnicomprensiva, determinata periodicamente con decreto dell'Assessore regionale per la Sanità con riferimento a categorie di località omogenee».

2. All'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 1979, numero 202 sostituire «l'Assessore regionale per la Sanità è autorizzato» con «l'unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito è autorizzata».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento modificativo dell'articolo 3:

Al punto 1, capoverso 2, il periodo «L'ammontare del contributo forfettario è determinato dall'Assessore regionale per la Sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati» è così modificato: «L'ammontare del contributo è determinato dalla Unità sanitaria locale di appartenenza dell'assistito, in base ai parametri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la sanità in relazione alle condizioni economiche delle famiglie degli ammalati».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 4.

1. Per far fronte al maggior carico amministrativo derivante dall'applicazione della presente legge, l'Assessore regionale per la Sanità è autorizzato ad avvalersi in posizione di comando di 2 assistenti medici, 3 capi sala, 4 assistenti amministrativi e 4 operatori meccanografici appartenenti al Servizio nazionale sanitario».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 5.

1. Le spese di cui alla presente legge hanno carattere obbligatorio.

2. L'Assessore regionale per la sanità determina con proprio decreto l'ammontare delle somme da attribuire, con vincolo di destinazione, alle unità sanitarie locali».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo:

L'articolo 5 è così sostituito:

«L'Assessore regionale per la Sanità, annualmente, determina con proprio decreto l'ammontare delle somme da assegnare alle Unità sanitarie locali, con vincolo di destinazione, per il pagamento delle provvidenze previste dalla presente legge.

Le somme assegnate sono iscritte nei bilanci delle singole Unità sanitarie locali in capitoli appositamente istituiti e distinti da quelli cui affluiscono le somme assegnate sul Fondo sanita-

rio nazionale per i rimborsi ai sensi della vigente normativa in materia di cure all'estero».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge numeri 829 - 824 - 378/A sarà effettuata in una seduta successiva.

Discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica e proroga dei vincoli in materia di parchi e riserve naturali» (849/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 849/A, «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, in materia urbanistica e proroga dei vincoli in materia di parchi e riserve naturali», iscritto al numero 3 del terzo punto dell'ordine del giorno.

Invito gli onorevoli componenti la quarta Commissione legislativa «Ambiente e territorio», a prendere posto al banco assegnato alla Commissione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore, onorevole Galipò, ha facoltà di svolgere la relazione.

GALIPÒ, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 1.

Proroga di termini

1. I termini previsti dalla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71, modificati dalle leggi regionali 30 dicembre 1980, numero 159, e 10 agosto 1985, numero 37, per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, sono prorogati al 31 dicembre 1994».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

PEZZINO, segretario f.f.:

«Articolo 2.

Proroga dell'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali nonché di quelli apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98

1. L'efficacia dei vincoli contenuti negli strumenti urbanistici generali indicati dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1973, numero 38, già decaduti per decorrenza di termini, è prorogata sino al 31 dicembre 1992.

2. Qualora l'efficacia dei vincoli di cui al comma 1 decada entro il 31 dicembre 1992, la stessa è prorogata fino alla predetta data.

3. I vincoli biennali apposti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98, ancorché scaduti, sono prorogati di un ulteriore biennio a far data dall'entrata in vigore della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento:

aggiungere il seguente comma:

«All'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 98 sono aggiunti i seguenti commi:

“1. Nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati dalla proposta di piano, qualsiasi attività che comporti trasformazione del territorio è subordinata al nulla osta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale.

2. Sulle richieste di nulla osta in contrasto con le indicazioni della proposta è sospesa ogni determinazione assessoriale sino all'emanazione del decreto di istituzione della riserva”».

SANTACROCE, Presidente della Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTACROCE, Presidente della Commissione. Ritengo che, data la quantità di emendamenti presentati, sarebbe opportuno rinviare il disegno di legge in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Santacroce, essendo la sua una richiesta formale di rinvio in Commissione, ai sensi dell'articolo 121 *quater* del Regolamento interno, deve essere approvata dall'Assemblea.

La pongo in votazione.

Chi è favorevole al rinvio in Commissione del disegno di legge numero 849/A resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Sulla nomina delle Commissioni giudicatrici da parte degli Enti locali a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 453 del 1990.

FIRRARELLO. Chiedo di parlare, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIRRARELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, da alcuni giorni, e più precisamente da quando la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa regionale siciliana in materia di concorsi, gli enti locali, nei fatti, hanno bloccato la loro attività.

L'Assessorato degli Enti locali deve evitare che si proceda ancora alla nomina di commissioni in sostituzione. Mi riservo di presentare interrogazioni sull'argomento, perché credo che il Governo abbia il dovere di osservare le leggi, specie quando devono servire a dare trasparenza agli enti locali, ad affermare il buon diritto dei cittadini della Sicilia. Le informazioni che mi sono state fornite possono non corrispondere a verità; ma se quanto riferitomi dovesse essere vero, ci sarebbe da rimanere perplessi circa le iniziative dell'Assessore per gli Enti locali, il quale ancora procede imperturbato a scegliere commissioni giudicatrici per l'assunzione di lavoratori negli enti locali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a domani, mercoledì 12 dicembre 1990, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni della rubrica «Territorio e ambiente»:

numero 855: «Provvedimenti per il dissesto idrogeologico del Messinese, aggravato dalle recenti avversità atmosferiche», dell'onorevole Ragno.

numero 1051: «Indagine sulla discarica abusiva di Lentini e, più in generale, sulla dislocazione dei rifiuti tossici nel territorio siciliano», degli onore-

voli Capodicasa, Gulino, Consiglio, Bartoli, Laudani, Gueli, La Porta.

numero 1274: «Rimozione dei rifiuti raccolti nell'area dello Stagnone di Marsala da un gruppo di volontari aderenti ad associazioni naturalistiche», degli onorevoli Vizzini e La Porta.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) numero 909/A: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 settembre 1990, numero 34, concernente il riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica».

2) numero 880/A: «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1990 - Assestamento».

3) numero 886/A: «Rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1989».

IV — Votazione finale di disegni di legge:

1) numero 691/A: «Modifiche alle leggi regionali 18 luglio 1974, numero 22; 12 agosto 1980, numero 83; 6 maggio 1981, numero 97; 5 agosto 1982, numero 86; 5 agosto 1982, numero 87 e 5 agosto 1982, numero 105, e 27 maggio 1987, numero 24, concernenti l'agricoltura, in adeguamento alla normativa della Comunità economica europea».

2) numeri 829 - 824 - 378/A: «Disposizioni in materia di cure all'estero e modifiche alle leggi regionali 23 luglio 1977, numero 66 e 13 agosto 1979, numero 202».

La seduta è tolta alle ore 19,50.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo